

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

70.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	902		
Sull'ordine dei lavori:			
PRESIDENTE	902, 903		
CESARONI	902, 903		
SANTAGATI	903		
SINESIO, <i>Sottosegretario di stato per il tesoro</i>	902		
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3762);			
DE MARZIO ed altri: Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca (2692)	903		
PRESIDENTE	903, 904 906, 908 910, 911, 912, 913		
AZZARO, <i>Relatore</i>	906, 910, 911, 912, 913		
CATELLA	909		
SANTAGATI	903, 904, 907, 908, 909 910, 911, 912, 913		
SINESIO, <i>Sottosegretario di stato per il tesoro</i>	903, 907, 908, 910, 911, 912, 913		
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (3604)	914
		PRESIDENTE	914, 916, 917, 918
		BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	917, 918
		CESARONI	917
		PAVONE, <i>Relatore</i>	914, 917, 918
		SANTAGATI	916
		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
		Senatore TRABUCCHI: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1220);	
		RAFFAELLI e VENTUROLI: Modifiche dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, concernente l'istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1664)	920
		PRESIDENTE	920, 921
		PATRINI, <i>Relatore</i>	920
		SINESIO, <i>Sottosegretario di stato per il tesoro</i>	921
		VENTUROLI	920

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BALDINI e BARTOLOMEI: Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3754)	922
PRESIDENTE	922, 923, 924
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	924
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	922, 923, 924, 925
NICCOLAI CESARINO	922, 924, 925
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta (<i>Approvato dal Senato</i>) (3755)	925
PRESIDENTE	925, 927
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	927
BOTTA, <i>Relatore</i>	925
NICCOLAI CESARINO	926
OLLIETTI	926
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1969, n. 478 (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1941-B)	931
PRESIDENTE	931, 932
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	932
BOTTA, <i>Relatore</i>	931
GIOVANNINI	932
SANTAGATI	932
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, alla società Dante Alighieri del complesso immobiliare sito in Bolzano via Dante 68, di proprietà dell'amministrazione dei monopoli di Stato, adibito a magazzino vendita generi di monopolio (1712)	933
PRESIDENTE	933
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	933
CIRILLO	933
PERDONÀ, <i>Relatore</i>	933

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione (3489)	933
PRESIDENTE	933, 934
BIMA, <i>Relatore</i>	933
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	934
CIRILLO	940
SANTAGATI	934
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	940

La seduta comincia alle 9,30.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza diritto al voto, i deputati Ollietti e Venturoli.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei nostri lavori ha chiesto preliminarmente di parlare l'onorevole Cesaroni.

CESARONI. Vorrei fare una proposta precisa. Ho l'impressione che oggi, per i noti adempimenti costituzionali, sia per quest'anno l'ultima giornata di seduta della nostra Commissione, per cui ci riuniremo ancora soltanto fra qualche mese. Ritengo pertanto che sarebbe bene, questa mattina, definire tutti i provvedimenti sui quali vi è fra di noi accordo di massima. Se c'è qualche provvedimento che richiede una lunga discussione e su cui si prevede l'impossibilità di una positiva conclusione, sarebbe bene spostarlo nell'ordine delle precedenze dell'ordine del giorno, dando priorità ai provvedimenti sui quali si prevede non esservi contrasto. Propongo pertanto che si proceda fin d'ora alle opportune inversioni dell'ordine del giorno.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esatto, io sarei d'accordo.

CESARONI. A cominciare dal secondo punto, sul quale, per esempio, almeno per quanto ci riguarda, siamo d'accordo per un'approvazione rapida: cioè il riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. Se vi è accordo su questo provvedimento e su altri, proporrei le opportune inversioni dell'ordine del giorno.

SANTAGATI. Sulla proposta del collega Cesaroni, in linea di massima, io sono d'accordo; ma bisogna chiarire che essa deve essere completa, non può subire eccezioni. Non si può dire: si è d'accordo, per dieci proposte di invertire l'ordine del giorno, e per due invece non lo si inverte. L'ordine del giorno lo si inverte tenendo conto di un criterio logico, cioè procedere su tutte le proposte su cui c'è l'accordo dei gruppi e poi si vede quello che succederà per le proposte su cui non c'è accordo: altrimenti non ha senso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io credo che, per l'economia dei nostri lavori, la cosa migliore sia quella di cominciare e andare avanti.

Non mi sembra il caso, fin da questo momento, di stabilire *a priori*: questo sì... questo no. Tanto più che gli atteggiamenti delle parti sui singoli provvedimenti non sono noti in anticipo. Se non vi sono altre obiezioni rimane stabilito l'ordine di esame dei provvedimenti quale risulta dalla convocazione già diramata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3762); e della proposta di legge De Marzio ed altri: Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca (2682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti », già approvato

dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 ottobre 1971; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzio, Abelli, Servello, Santagati, Romeo, Delfino e Franchi: « Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca ».

Il Relatore onorevole Azzaro ha illustrato i provvedimenti nella seduta di ieri. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. Vorrei chiedere al signor Presidente se ella ha ricevuto un telegramma da parte dell'Associazione nazionale dei libici, che pare sia la più rappresentativa della categoria, di cui parla anche il *Tempo* di oggi (e forse anche altri quotidiani), nel quale si sottolinea quello che, in certo qual modo, era emerso fin dalle prime battute dell'esame della legge, quando il Relatore aveva chiesto tempo per accertare il problema della fondatezza della data stabilita ai fini dell'indennizzo per gli espropri. In questo telegramma si dice che il disegno di legge non emendato porta proprio il marchio della beffa! Cioè, praticamente, fissando noi i criteri di esproprio al 1970, finiremmo col vanificare qualsiasi generoso tentativo del Governo e del Parlamento italiano nei confronti dei profughi dalla Libia. Chiedo se il signor Presidente ha ricevuto il telegramma, e, in caso positivo, se può darne lettura ai colleghi.

PRESIDENTE. L'ho ricevuto e l'ho passato al Relatore, unitamente a molti altri telegrammi.

SANTAGATI. Ecco, benissimo, allora io sarei lieto se il Relatore potesse dar notizia di questo telegramma...

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ce ne sono diversi di telegrammi!

SANTAGATI. No. Io parlo del telegramma dell'ANIRL, che è poi l'ultimo arrivato.

PRESIDENTE. Do la parola al Relatore perché faccia il punto della situazione.

AZZARO, *Relatore*. Innanzitutto debbo dire che in questa Commissione hanno il diritto di parlare i commissari; non i presidenti delle associazioni. Io farò riferimento anche alla comunicazione di questo autorevole protagonista della vicenda, ma, sfortunata-

mente protagonista non parlamentare. Credo che non sarebbe molto opportuno e financo molto rispettoso per la Commissione mettere al centro della nostra discussione, quando siamo forniti di tutti gli strumenti necessari per valutare i fatti e le circostanze, l'intervento dell'Associazione nazionale italiana rimpatriati dalla Libia. Io non ho nessuna difficoltà a porgere all'onorevole Santagati, per i suoi fini, e anche per i fini della discussione...

SANTAGATI. Ma è un messaggio segreto, forse ?

PRESIDENTE. Per favore, onorevole Santagati !

SANTAGATI. Un momento. Le dichiarazioni del collega Azzaro sono un po' sorprendenti. Non è la prima volta che si leggono telegrammi. Dacché siamo in questo Parlamento abbiamo sempre sentito leggere, in Aula, in Commissione, in tutte le sedi competenti, ordini del giorno, telegrammi, messaggi, lettere, eccetera ! Io non capisco perché l'onorevole Azzaro si ostini dietro un *fin de non recevoir* dinanzi ad una comunicazione che può servire a illuminare tutti i colleghi della Commissione ! Io conosco l'esistenza del telegramma perché l'ho letto sul *Tempo*, e chiedo, anche per gli altri colleghi, che venga acquisito agli atti. Siccome questa telegramma è stato mandato, il Presidente, cortesemente, l'ha passato al Relatore, io credo che il Relatore, con altrettanta cortesia, potrebbe darne lettura !

PRESIDENTE. Sì, ma potrebbe leggerne anche altri che sono ugualmente pervenuti !

SANTAGATI. Ma li legga tutti ! Se li vuol leggere tutti, li legga !

PRESIDENTE. Ad ogni modo, onorevole Santagati, noi siamo di fronte ad un disegno di legge, e quindi, con tutta la nostra responsabilità, dobbiamo procedere.

SANTAGATI. D'accordo, ma il telegramma è delle categorie interessate !

Signor Presidente, visto che ella non ha voluto darne comunicazione, col suo prestigio, allora mi permetto di dichiarare, io, affinché resti agli atti, che è pervenuto al Presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera; onorevole Vicentini, un telegramma da parte del presidente dell'associazione nazionale italiana reduci o rimpatriati dalla Libia, che si dichiara essere l'unico organismo

rappresentativo dei profughi, nel quale si chiede che l'attuale disegno di legge venga emendato, perché se restasse il testo del Senato ne soffrirebbero le categorie in modo tale che il loro calvario — come dice testualmente il telegramma — finirebbe con l'aumentare anziché con il diminuire. Questo solo desiderio sia messo agli atti. Dopo di che possiamo entrare nel merito della legge.

Per l'appunto, entrando nel merito del provvedimento, dico subito che sarò breve, perché nessuno si allarmi o si preoccupi, però il mio dovere intendo farlo com'è giusto che sia fatto. Io ritenevo che, dalle battute originarie del Relatore, potesse emergere un contributo positivo al miglioramento del testo trasmessoci dal Senato. Lo stesso onorevole Azzaro, se ben ricordo, chiese tempo per approfondire l'argomento, perché — aggiunse — anche lui era convinto che la valutazione dei danni riferita al tempo del luglio 1970 si risolveva praticamente in una beffa. Lui non ha usato questa parola, perché, da buon parlamentare, non usa termini che non siano men che parlamentari ! Ma io che mi sento meno parlamentare dell'onorevole Azzaro dirò... in una beffa ! E su questo incentrerò il mio intervento.

È risaputo da tutti — e qualora ciò non fosse noto è bene approfondire l'argomento — che fin dall'agosto del 1969 si era creata in Libia una situazione in forza della quale non esisteva più la commerciabilità dei beni. Io non debbo illustrare agli autorevoli componenti questa Commissione cosa significa quando un bene cessa dall'avere il suo valore intrinseco commerciale e non più disponibile: diventa un oggetto di nessun valore. Questa valutazione implicita dei beni dei nostri residenti in Libia ebbe poi una consacrazione legale e ufficiale, nel luglio del 1970, dopo quasi un anno di ininterrotta non commerciabilità e quindi di incapacità dei beni ad avere il loro valore economico effettivo, adeguandosi allo svilimento voluto dalle autorità libiche. Le quali si preoccupavano in tal modo di ridurre al minimo le possibilità di ricupero e d'indennizzo degli italiani, che ormai stavano per andarsene, perché il Governo libico avrebbe reso loro la vita impossibile.

Cosicché il volere oggi, da parte del Governo italiano, sbandierare che si dà ai profughi dalla Libia un risarcimento tale da poterli compensare dei beni perduti, è veramente una beffa !

Ecco perché noi abbiamo insistito per anticipare la data — e ne abbiamo anche fatto oggetto di un emendamento apposito — al 1° set-

tembre 1969! Perché solo a quella data si potrebbe parlare di una obiettiva valutazione economica dei beni che poi sono stati espropriati o comunque confiscati o comunque tolti alla libera circolazione o alla libera disponibilità dei nostri connazionali rientrati in Italia dalla Libia! Se noi invece manteniamo la data attuale, io ritengo che non abbiamo fatto un buon servizio a quei nostri compatrioti sfortunati, anzi li mettiamo in condizione di sentirsi amaramente beffati!

Circa le obiezioni di natura tecnica che ho sentito sollevare, nella scorsa seduta, un po' dal Rappresentante del Governo, un po' dal Relatore, io credo che esse non debbano far velo all'opportunità di migliorare il provvedimento.

Non è valida neanche l'obiezione: diamo qualcosa oggi in attesa di poter dare qualcosa'altro domani. Perché? Innanzitutto perché sappiamo cosa è successo ai nostri concittadini rimpatriati dalla Tunisia! Sono ormai cinque anni che aspettano miglioramenti che non sono mai venuti! E noi sappiamo come vanno le cose in Italia: se, per avventura, questa legge passasse così com'è, per poterla modificare e migliorare, chissà quanti altri anni dovrebbero passare!

Ma c'è da fare anche un'altra considerazione. Se noi mettiamo in movimento un meccanismo come è previsto attualmente, con un accertamento, con un acconto, in virtù dei quali praticamente tutto viene riferito a quella tale valutazione, diventa una fatica di Sisifo, poi, fare un'altra legge per procedere ad ulteriori accertamenti! Si dovrebbero fare accertamenti per i valori esistenti nel 1969! Si dovrebbe tornare a riconteggiare gli acconti!

Abbiamo qui presente un Sottosegretario al tesoro che ci può dare atto di quello che sta succedendo nel campo delle pensioni! Dopo che il Ministero nega una pensione, dopo che si fa una causa alla Corte dei conti che dura quattro o cinque anni, dopo che si vince la causa alla Corte dei conti — onorevole Sottosegretario, ne ho diversi, io, di questi casi specifici! —, dopo che si vince la causa alla Corte dei conti, il Ministero ripete gli accertamenti per altri anni, poi rivaluta nuovamente la situazione e lascia passare altri cinque o sei anni!... Ma insomma, allora vogliamo proprio che muoiano tutti i destinatari dei benefici! Vogliamo che queste provvidenze per i libici scattino nel duemila, quando molti di loro non saranno più su questa terra! Se è questo che vogliamo, allora diciamolo pure chiaramente!

Ma onorevoli colleghi! Facciamo una legge che consenta veramente di dare a questi profughi dalla Libia (non ha importanza che la legge, anziché oggi, venga approvata nel febbraio o marzo del 1972) quelle provvidenze che, almeno si dice, il Governo è disposto a dare.

C'è un'ultima obiezione (ed ho finito) sempre di natura finanziaria, di bilancio. Si dice: attenzione, perché, se, per caso, la legge non venisse approvata entro il 31 dicembre di quest'anno, queste stesse modeste briciole che vengono erogate non si potrebbero più avere perché la somma va ai residui e in tal modo si perde il capitolo corrispondente del bilancio. Questo è un fatto puramente tecnico e non finanziario. Comunque, quando una somma va ai residui, non è detto che la si perda: ma va a finire in quel tale calderone che noi tutti conosciamo e per cui, addirittura, già diversi ministri hanno preannunziato l'intenzione di predisporre un piano di utilizzo razionale di tutti questi residui. Ma a parte questo fatto, puramente tecnico, mi pare che un tal genere di discorso non ha senso, perché se noi ragionassimo così, dovremmo fermare tutte le leggi, da qui al 31 dicembre!

E mi risulta che in questi giorni sembra quasi di essere ad una fine legislatura! Non sappiamo cosa succederà in avvenire. E noi ci dobbiamo affrettare a fare le leggi solo perché, col 31 dicembre, molti capitoli vanno nei residui? Mi sembra una cosa poco razionale.

Un'altra considerazione. Cosa serve dare a degli assetati una goccia d'acqua? Non risolviamo il problema. Perché l'assetato, dopo di avere, in quel momento, sedata la sete, tornerà ad essere più assetato di prima; anzi sarà peggio. È meglio che i libici aspettino qualche mese: ma guardate che questa non è la mia tesi, intendiamoci! Io potrei forse anche capire, su un piano legislativo, che sia più utile far subito la legge. Ma è la tesi degli interessati! E sia ben chiaro, onorevole Presidente, che gli interessati sono larghissimamente rappresentati (direi al 99,99 per cento) proprio da quella tale associazione di cui si parlava prima, la quale viene ora considerata stranamente come un'associazione che non rappresenta tutti i libici, mentre fino a pochi giorni fa tutti erano d'accordo (compreso lo stesso onorevole Azzaro) che fosse un'associazione perfettamente rappresentativa. Mi si dice di altri telegrammi. Signor Presidente, ho il dovere di segnalarle che telegrammi provenienti, a nome dei libici,

da altri interessati, non hanno il crisma di alcuna rappresentatività. Sono telegrammi fatti a titolo personale. È chiaro che, su ventimila profughi, estromessi dalla Libia, ve ne saranno certamente 20 o 50 o 100 disposti ad accontentarsi dell'elemosina: perché è proprio una elemosina quella che noi, con questa legge, vogliamo fare ai libici! Ma se ci sono cento questuanti disposti ad avere l'elemosina, io credo che sia molto più logico e molto più onesto dare a tutti, a tutti i profughi dalla Libia, indistintamente, qualcosa di diverso da una elemosina: e cioè non chiedere al Parlamento la questua, ma ottenere — nei limiti della disponibilità — un giusto ristoro al loro disagio.

A meno che — ma allora il problema è d'altro genere, onorevole Azzaro — a meno che non si voglia assolutamente legare l'asino dove vuole il padrone (in questo caso il Governo)! Ma allora il discorso è un altro: e cioè che il Governo, con pretesti di natura tecnica o di bilancio, vuole eludere il problema di fondo: cioè se a questi profughi dobbiamo dare un giusto indennizzo o soltanto una elargizione a titolo caritatevole, tanto per levarceli di torno, tanto per toglierli dai piedi gente che ha commesso l'errore di essere stata in Libia a fecondare quella terra e di essere rimasta vittima di un uomo come Gheddafi che — visto che questo Parlamento dimostra tanta antipatia per i dittatori — non dovrebbe essere guardato con molta simpatia neanche dall'attuale governo di centrosinistra.

Per quanto riguarda la parte generale io ho finito. Mi riservo però di illustrare brevemente gli emendamenti, sperando di riuscire a convincere il Governo, se non è già anticipatamente prevenuto, ad accettarne qualcuno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AZZARO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Santagati meritino qualche considerazione. La prima è questa. Il Governo italiano sta concedendo delle anticipazioni in attesa che gli accordi di carattere internazionale, già avviati, arrivino a conclusione. Bisogna chiarire che il Governo italiano non ha responsabilità di quanto è avvenuto in Libia e che l'unica reazione possibile (ma credo che questa reazione poteva essere pensabile un paio di secoli fa) per ri-

pristinare tutto, come prima, sarebbe stata la dichiarazione di guerra, e quindi l'imposizione, attraverso la forza, della restaurazione di un diritto violato. Ma credo che questo non sia stato chiesto neanche dall'autorevole rappresentante del Movimento sociale! Quindi il Governo, tenendo presenti le difficoltà di inserimento nella società italiana dei rimpatriati dalla Libia (dalla quale società, peraltro, sono stati affettuosamente accolti), rendendosi ben conto di tali difficoltà, è pronto a stanziare tre miliardi per tentare di fare inserire nel circuito attivo della società italiana anche questi rimpatriati dalla Libia.

Seconda considerazione. Non si tratta di una elemosina, perché, intanto, tre miliardi rappresentano una somma cospicua. E quindi credo che il Governo abbia fatto lo sforzo massimo che poteva fare, in questo settore, considerata anche la situazione finanziaria ed economica generale del paese e la situazione del bilancio dello Stato italiano.

Le considerazioni relative alla data, fatte dall'onorevole Santagati, sono considerazioni fondate. Certamente, dal momento in cui (1° settembre 1969) il governo rivoluzionario libico attualmente al potere conquistò le redini del comando, da quel momento gli italiani furono direttamente perseguitati, fino al luglio del 1970, quando, formalmente, avvenne la confisca e la cacciata dal territorio libico.

Quindi vi sarebbe un fondamento in ciò che l'onorevole Santagati ha detto, che del resto è stato confermato diverse volte dai rappresentanti dell'associazione nazionale italiana rimpatriati dalla Libia. Senonché vi è una considerazione che noi riteniamo prevalente, cioè la necessità che questa gente, finalmente, abbia il necessario per tentare quel reinserimento senza il quale, veramente, potrebbero ritenersi degli sbandati. Del resto io credo che possa soccorrere un'interpretazione del secondo comma dell'articolo 1, per dare maggiore soddisfazione ai rimpatriati dalla Libia, ove si dice che l'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di « comune commercio » dei beni in Libia. È vero che questi beni potrebbero essere i beni degli italiani, ma niente impedisce una interpretazione più estensiva, cioè che il parametro da accertare sia il valore del bene in sé, visto oggettivamente e non soggettivamente. Un ettaro di vigneto, in Libia, ha un valore X; e può avere un valore X meno 5 o meno 10 nel caso in cui appartenga a un italiano. Ma il parametro può venire obiettivamente considerato, e credo che il Governo potrebbe oggettivizzare la valutazione dei beni in maniera

da considerare la svalutazione in quel periodo: perché dal settembre del 1969 al luglio 1970, se svalutazione c'è stata per i beni italiani, certamente non vi è stata, o non vi è stata nella stessa misura, per quelli libici.

Quindi, questa interpretazione, che è possibile, senza modificare la legge, potrebbe mettere in condizione il Governo italiano di dare ai rimpatriati dalla Libia una anticipazione sulla base dell'effettivo valore dei beni confiscati.

Noi consideriamo importante anche la questione del miliardo della copertura per l'anno 1971, perché, se è vero che tale miliardo non verrà speso, è anche vero che andrà in economia, cioè questo fondo non è disponibile e da esso non è più possibile attingere quel miliardo che invece, entro il 1971, è ancora reperibile.

Qual è la conseguenza? Che questo miliardo di copertura dovrebbe essere attinto attraverso un *deficit* del 1972. Evidentemente il Governo ci pensa due volte prima di aumentare il *deficit*. Quindi, veramente si rischia di mettere a repentaglio quelle che, dall'onorevole Santagati, sono state chiamate delle briciole, perché esse si ridurrebbero di un terzo. E i rimpatriati dalla Libia corrobberanno dei rischi molto seri. Per tutti questi motivi, signor Presidente, pur apprezzando le considerazioni che sono state fatte dall'onorevole Santagati, io raccomando ancora l'approvazione del testo così come ci è pervenuto dal Senato. Grazie.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io potrei esimermi dal dare una risposta, dopo l'intervento così pacato e obiettivo del Relatore, onorevole Azzaro, anche se tutto questo può aver suonato, alle orecchie dell'onorevole Santagati, come una specie di diniego a portare qui la voce di coloro i quali aspettano da parte nostra il riconoscimento a una assistenza e a una remunerazione di quanto hanno perduto. Però debbo dire all'onorevole Santagati che noi ormai siamo vecchi di queste cose... dei telegrammi a favore e dei telegrammi contro !...

SANTAGATI. Continuo a riceverne...

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbia pazienza! Lei ha parlato! Lei è sempre tanto cortese e tanto bravo, però ha sempre questa nota polemica!... Mi rendo conto che la polemica viene fuori inevitabilmente da questo momento delicato, che state

attraversando, e che vi porta a riversare anche in Commissione questo vostro stato d'animo di assalto alle barricate!

Ora io volevo pregarla vivissimamente di credere che non vi sarebbe nessuna prevenzione, da parte del Governo, ad accettare emendamenti, se tutto questo non fosse condizionato da dei tempi tecnici e dalla pressante richiesta di urgenza nell'approvazione della legge. Ci sono delle cose che, così, formalmente, si potrebbero anche accettare. Però le debbo dire che, se tutto questo, dovesse servire malauguratamente a rinviare la legge di nuovo al Senato, chi ci rimetterebbe sarebbero sempre i rimpatriati dalla Libia. Non sappiamo poi neanche se questo non è un pretesto per rinviare il provvedimento alle calende greche, mentre invece noi vogliamo dare subito ciò che è possibile dare. Onorevole Santagati, tenga presente che questi tre miliardi (di cui uno nel bilancio in corso) non è che rappresentino tutto ciò che si dà ai beneficiari della legge, sono anticipazioni. Ma vi è ben di più da dire; vi sono ostacoli obiettivi alla ricognizione e alla valutazione dei beni perduti. Fino a quando non si sarà potuta fare una ricognizione e una valutazione, non sarà chiuso il problema. Anche se noi avessimo qui cento miliardi, da dare, non li potremmo dare senza aver fatto prima una valutazione precisa dei beni confiscati. Il colonnello Gheddafi, che impersona certi atteggiamenti che anche qui nel nostro paese, da taluno malauguratamente si ritiene di poter portare avanti, non consente ancora di accertare quali sono stati i beni italiani confiscati. E non possiamo certo dichiarare la guerra o inviare una flotta! Ma siccome tutto questo è impossibile anche solo pensarlo, non ci resta altro da fare che tentare di risolvere il problema nel modo più serio ed equilibrato. E quindi 3 miliardi o 33 miliardi o 333 miliardi non sarebbero utili e non potrebbero trovare riscontro nella realtà se prima non facciamo una ricognizione e una valutazione esatta dei beni. Naturalmente le cifre di cui sopra le ho dette per celia, ma non si possono raccontare cose senza fondamento a persone responsabili come lei, onorevole Santagati, e ai colleghi della Commissione.

Per quanto riguarda il problema delle pensioni, da lei toccato nel suo intervento, onorevole Santagati, debbo dirle che esso è un po' diverso da come lei l'ha presentato. Lei esercita legittimamente la professione di avvocato, ma penso che potrebbe anche farsi promotore di una interpellanza in aula in

maniera da darci la possibilità di rispondere adeguatamente su questo terreno. Ad ogni modo, le posso dire subito, anche se rapidamente, dato che non è argomento che riguardi questa legge, che in sede amministrativa (cioè in sede di direzione generale delle pensioni di guerra) esistono solo 17.000 provvedimenti che aspettano il sì oppure il no definitivo: e ciò con tutto quello che c'è stato per la riapertura dei termini, eccetera. Ma questi 17.000 provvedimenti — *in cauda venenum!* — non hanno la possibilità di essere chiariti, non per nostra volontà, ma per l'impossibilità materiale di poterli chiarire!

Allorquando poi la Corte dei conti ha emesso una propria sentenza, allora non c'è più niente da fare: l'amministrazione dello Stato non deve far altro che accettare. Ma lei mi segnali i casi, onorevole Santagati...

SANTAGATI. Certo, glieli segnalerò!

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi segnali i casi, ma non credo sia necessario parlarne qui, perché fra l'altro, se c'è una cosa che siamo riusciti a risolvere in questi anni, è proprio questo problema. L'ultima legge approvata all'unanimità dal Senato e dalla Camera, poi, ha portato benefici notevoli, anche in materia di ricorsi e di esami giurisdizionali. Per cui mi fa proprio male pensare che, in questa sede, si voglia fare il discorso per il discorso!

Per tornare all'argomento che ci interessa, debbo dire che è necessario che noi oggi approviamo il disegno di legge. Per cui dichiaro che non accetterò gli emendamenti, da parte di nessuno: non perché non voglia o non possa discuterli (considerando che vi sono anche ragioni valide), ma perché modificare anche una sola virgola del testo approvato dal Senato significherebbe rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento in un momento, come questo, nel quale non si sa quale sarà la sorte di questa legislatura. Io mi auguro che noi possiamo durare, per decreto, fino al duemila; però tutti i colleghi sanno che le scadenze democratiche sono quelle che sono e noi le accettiamo come sono. Per cui io vorrei proprio pregare l'onorevole Santagati di non frapporre ostacoli all'approvazione. Ieri i comunisti hanno ravvisato e manifestato la loro volontà di approvare la legge; così anche hanno fatto altri. Quindi, ripeto, pregherei proprio il gruppo dell'onorevole Santagati e gli altri gruppi di non metterci in condizione di deludere i rimpatriati dalla Libia, che aspettano da noi non

soltanto il risarcimento, ma un atto di solidarietà. Si è parlato anche di reinserimento. In effetti non è che abbiamo fatto soltanto questo provvedimento, ne abbiamo fatti una serie. Fra le altre cose lo Stato si è accollato anche una parte di reinserimenti nei ruoli dello Stato: e il costo è notevole.

Se si guarda che cosa significhi il reinserimento negli enti pubblici, privati o nei ruoli dello Stato di tanti rimpatriati dalla Libia, si vede che si tratta di ben altro che tre miliardi, ma di decine di miliardi. Ora, non serve a niente dire queste cose, così, tanto per parlare. Quello che conta è operare. Non c'è dubbio che, per esempio, di leggi sulle pensioni di guerra ne sono state fatte finora undici o dodici; non c'è dubbio che la situazione dei danni di guerra presenta manchevolezze, mentre vi è in discussione un nuovo provvedimento che intende sanare disposizioni che sono al limite; ma io ricordo che questa è la prima legge che facciamo per i rimpatriati dalla Libia! Certo, incontriamo difficoltà, è vero; ma noi non possiamo pagare sulla buona fede, sull'atto notorio! Lo Stato deve essere garantito; il popolo italiano deve essere garantito; non si può pagare sulla parola. Lo Stato deve pagare, sì, ma in seguito ad una ricognizione ben precisa e ad una valutazione giusta, secondo valori, del resto, che — come è detto nel secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento — sono precedenti alla non commerciabilità dei beni.

Io prego pertanto tutti i colleghi (e particolarmente l'onorevole Santagati) di darci la possibilità di approvare subito la legge, in modo che possiamo dimostrare concretamente la nostra solidarietà ai profughi. Grazie.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione assuma come testo base il disegno di legge n. 3762, già approvato dal Senato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità libiche a partire dal 21 luglio 1970.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;

sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

Gli onorevoli Catella e Serrentino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: « le suddette misure limitative della proprietà » con le parole: « al 1° settembre 1969 ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma: « La corresponsione dell'anticipazione di cui al comma precedente dovrà avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis:

« Nel caso che entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra il governo italiano e quello libico non si sia giunti alla stipulazione di accordi internazionali aventi per oggetto il pagamento dei beni confiscati agli ex membri della comunità italiana in Libia, la proprietà dei beni stessi è attribuita allo Stato il quale dovrà corrispondere ai rispettivi ex titolari il valore complessivo del bene confiscato ».

CATELLA. Vorrei fare una brevissima dichiarazione. Alla luce di quanto è stato dichiarato, considerando effettivamente come prevalente la necessità di portare in porto il più rapidamente possibile il provvedimento, dichiaro che siamo disposti a ritirare gli emendamenti, non insistendo per la loro votazione.

PRESIDENTE. Grazie. L'onorevole Santagati ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « una anticipazione », aggiungere le parole: « che dovrà avvenire comunque non oltre un anno dall'approvazione della presente legge ».

Al primo comma, sopprimere le parole: « a partire dal 21 luglio 1970 ».

Al secondo comma sostituire le parole: « le suddette misure limitative della proprietà » con le parole: « al 1° settembre 1969 ».

SANTAGATI. Per quanto riguarda il primo emendamento, è intuitivo che esso mira ad evitare che passi troppo tempo tra l'anticipazione e il saldo, perché, com'è noto, anche dal punto di vista contabile, gli acconti devono essere completamente legati alla completa soddisfazione dell'impegno. E in questo mi riallaccio anche alla dichiarazione testé fatta dall'onorevole Sottosegretario, che ha chiesto se io potevo rinunciare ai miei emendamenti. Non posso rinunciare agli emendamenti, per quanto non abbia nessuna velleità polemica nei confronti di ciò che è stato dichiarato, proprio perché questi emendamenti hanno carattere di razionalità e tendono al perfezionamento della legge. C'è una valutazione politica, da fare. Chi si vuole assumere la responsabilità di varare la legge così com'è, se la assuma; chi invece vuole fare lo sforzo per migliorare la legge, insiste. Il primo emendamento, quindi, serve proprio a migliorare la legge e ad evitare che le anticipazioni si protraggono fino alle cosiddette calende greche. Per quanto riguarda il secondo emendamento, esso è strettamente legato al terzo, cioè la soppressione della data del 21 luglio si rifà alle considerazioni che abbiamo fatto sulla valutazione dei beni, per cui è inutile che io ribadisca ciò che ho già detto; mentre la data del 1° settembre 1969 vuole rendere possibile proprio quella valutazione obiettiva, che, per altro, mi sembra, sia pure con motivazioni diverse, è stata riconosciuta dallo stesso onorevole Azzaro; cioè che, in effetti, i beni avevano un certo valore fino al 1° settembre 1969, altro ne hanno acquistato - *jussu principum* - per ordine del colonnello (che non è principe!), che li ha svalutati d'autorità. Per cui i due emendamenti sono strettamente collegati, ed è evidente che, se, per disgrazia, non passasse il primo, il secondo sarebbe precluso, perché vi è una razionalità fra di essi.

AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti testé illustrati. Per quanto riguarda il primo emendamento, desidero far presente che quello al nostro esame è un disegno di legge che prevede anticipazioni in attesa che gli accordi internazionali si concludano. Quindi non vi è - e non vi deve essere - da parte dello Stato italiano un impegno alla liquidazione totale, perché essa deve essere il risultato di un accordo internazionale felicemente concluso.

Per evitare che possano sorgere aspettative, che non devono sorgere, il Governo, per quello che ho sentito, non si impegna (come non si può impegnare). Il saldo — come è stato definito dall'onorevole Santagati — non potrà venire se non da un accordo internazionale. E siccome l'accordo è un fatto bilaterale, noi non possiamo impegnare il Governo unilateralmente, perché l'accordo dipende dalla volontà dei due Stati. Per queste ragioni io sono contrario al primo emendamento. Le ragioni per cui sono contrario al secondo e al terzo sono già state espresse in sede di replica.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Santagati, di cui ho già dato lettura, al primo comma dell'articolo 1.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Santagati, di cui ho già dato lettura, al primo comma dell'articolo 1.

(È respinto).

È quindi precluso il terzo emendamento Santagati, di cui pure ho già dato lettura, al secondo comma dell'articolo 1.

L'onorevole Santagati ha inoltre presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per i patrimoni di valore accertato superiori ai dieci milioni di lire, l'anticipazione di cui al comma precedente dovrà essere corrisposta, cumulando rispettivamente per ciascuna aliquota di valore le percentuali previste ».

SANTAGATI. Mi pare che l'emendamento si illustri da sé perché si vuol dare un maggiore rigore nelle anticipazioni per patrimoni di valore accertato superiore ai dieci milioni. Credo che, tecnicamente, non starebbe male l'approvazione di questo emendamento.

AZZARO, *Relatore*. Io credo che il sistema usato per la liquidazione da parte del Ministero sia proprio quello indicato nell'emendamento proposto dall'onorevole Santagati. Quindi io lo considero superfluo e per tale ragione esprimo parere contrario.

SANTAGATI. Un momento! Se c'è una dichiarazione del Governo in tal senso io sono

d'accordo. Se l'interpretazione che si dà al mio emendamento s'intende accettata, pur senza tradurla in una norma concreta, anche dal Governo, io posso ritirare l'emendamento. A me non interessa l'emendamento in quanto tale, ma m'interessa l'interpretazione della legge...

AZZARO, *Relatore*. Quale che sia l'opinione o del Governo o del Relatore, il sistema di valutazione resta quello che è.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quello obiettivo. Non è che possiamo cambiare il sistema di valutazione.

AZZARO, *Relatore*. Ma credo che sia proprio quello che lei indica.

SANTAGATI. Perciò dico che, se lo spirito del legislatore è quello di indicare l'accertamento nei termini previsti dall'emendamento, io non ho motivo di insistere per la votazione. Il Governo che cosa ne pensa?

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, lo spirito è quello.

SANTAGATI. Sta bene. Allora ritiro l'emendamento aggiuntivo al 1° articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura, nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

L'onorevole Santagati ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

« Nel caso che entro il termine massimo di due anni dall'approvazione della presente legge, il Governo italiano non abbia potuto pervenire alla stipulazione di accordi internazionali aventi per oggetto il pagamento dei beni confiscati agli ex componenti della comunità italiana in Libia, il Governo stesso risponderà agli interessati il valore complessivo dei beni confiscati, attribuendosene l'esclusiva proprietà, salvo il necessario regolamento per legge dell'intera materia degli indennizzi ».

SANTAGATI. In effetti questo emendamento risponde alle preoccupazioni sollevate

poc'anzi dall'onorevole Azzaro. Cioè, quando noi chiedevamo che cosa potesse succedere di un saldo, lui giustamente osservava che il Governo italiano è legato anche a delle obbligazioni internazionali, per cui non poteva prendere un tale impegno. Ora, con questo emendamento, noi affrontiamo e risolviamo il problema. Insomma il Governo dovrebbe diventare, lui, titolare di quei beni, che contratterà con l'autorità libica e dalla quale poi potrà avere quella rivalsa di ciò che ha dato ai nostri connazionali. E qui io mi preoccupo anche della faccenda degli indennizzi e lascio salva la prospettiva di una regolamentazione legislativa di tutta la materia degli indennizzi stessi. Cioè io intendo anche andare incontro alle preoccupazioni del Sottosegretario quando dice che non si può pagare a casaccio. Il Governo paga entro due anni ai rimpatriati, salvo rivalsa verso il governo libico e salvo conguaglio.

AZZARO, *Relatore*. Non so se questo espediente è ingegnoso: diciamo così, dato che siamo in un'aula parlamentare; comunque non credo che sia neanche previsto dal diritto internazionale privato. È un atto certamente molto complesso che prevede un passaggio di proprietà all'estero da privati allo Stato italiano, il quale dovrebbe acquisirla pagando degli interessi, in un primo momento. Per me è un fatto nuovo, come fattispecie giuridica; e non credo che possiamo sperimentarlo proprio in questo momento. Del resto, poiché non siamo sicuri di niente, non sappiamo niente, neanche possiamo ipotizzare la conclusione degli accordi internazionali fra il governo libico e quello italiano, non possiamo neanche attribuire un valore a quei beni. E data la confisca, che è un fatto giuridico regolato dal decreto emanato dal governo libico, gli italiani non sono più proprietari di quei beni che dovrebbero essere trasferiti allo Stato!... Insomma è un fatto estremamente complesso e difficile da essere valutato in questo momento. Queste le ragioni della mia contrarietà all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Santagati.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario per le stesse ragioni esposte dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento *sub* articolo 1-*bis* di cui ho già dato lettura, presentato dall'onorevole Santagati.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresì:

a) ai proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilità ed il cui diritto di proprietà aveva trovato comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;

b) ai titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprietà.

È attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per altro impedimento frapposto dalle autorità libiche.

Detto indennizzo sarà regolato dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, è elevato in via generale e definitiva con l'applicazione di un coefficiente unico pari a 25 volte il valore al 1938.

L'onorevole Santagati ha presentato il seguente emendamento:

Nell'ultimo comma, sopsituire le parole: « 25 volte » con le parole: « 35 volte ».

SANTAGATI. L'emendamento si qualifica da sé. Si teme che il coefficiente unico pari a 25 volte il valore del 1938 non sia equo, anche perché sappiamo che la svalutazione è andata molto oltre questo coefficiente. Si propone pertanto un correttivo portando il coefficiente unico da 25 a 35 volte il valore del 1938.

AZZARO, *Relatore*. Non sono d'accordo.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati, di cui ho dato testé lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni e l'indicazione dei diritti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

L'onorevole Santagati ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « 180 giorni », con le parole: « 120 giorni ».

Al terzo comma, lettera a), dopo le parole: « dei diritti », aggiungere le parole: « e degli interessi legittimi, che abbiano subito pregiudizio ».

SANTAGATI. Per quanto riguarda il primo emendamento, si tratta di ridurre il termine di 180 giorni a 120 per la presentazione della domanda. Questo va a favore del Governo, anche se pare che il Governo di favori non ne voglia. Nello stesso tempo però accelera anche l'iter generale di tutte le liquidazioni.

Per quanto riguarda, invece, il secondo emendamento, noi temiamo che la attuale dizione « una descrizione particolareggiata dei beni e l'indicazione dei diritti », non sia completamente esauriente, perché potrebbero rimaner fuori taluni beni non suscettibili di rientrare nella dizione della lettera a); quindi, per maggiore sicurezza, chiediamo che venga aggiunta la frase: « e degli interessi legittimi, che abbiano subito pregiudizio » Noi sappiamo che, oltre a certi diritti, vi possono anche essere interessi legittimi da far rientrare nel novero di quelli passibili di liquidazione.

AZZARO, *Relatore*. Sono grato all'onorevole Santagati per il dono che voleva fare al Governo, ma siccome si tratta di un dono che va a danno di coloro che il Governo intende beneficiare, non è accettabile.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se il provvedimento dovesse tornare al Senato, i sessanta giorni di differenza verrebbero largamente superati.

SANTAGATI. Sarebbero 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge!

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ad ogni modo sono contrario a entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Santagati al primo comma dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Santagati al terzo comma dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho già dato lettura, nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio decreto il Ministro del tesoro, sentita la Commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso il Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato altresì a integrare la composizione di detta Commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonché di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'onorevole Santagati ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « Consiglio dei ministri », aggiungere le parole:

« su indicazione dell'Associazione nazionale italiana rimpatriati dalla Libia-ANIRL ».

SANTAGATI. Questo emendamento, come si suol dire, servirebbe a tagliare la testa al toro, visto che sembra siano apparse fantomatiche associazioni, nel corso di questo dibattito, e visto che poi pacificamente è stato convenuto che l'unica vera associazione rappresentativa è quella che va sotto il nome di Associazione nazionale italiana rimpatriati dalla Libia (ANIRL). Non credo che sia superfluo.

AZZARO, *Relatore*. Sono contrario per le ragioni già esposte. Comunque credo che la Presidenza del Consiglio terrà certamente conto della rappresentatività delle associazioni.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati all'ultimo comma dell'articolo 4, di cui ho dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo pervenuto dal Senato e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonché dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

L'onorevole Santagati ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « di registro e ipotecarie », con le parole: « di registro, ipotecarie e di successione, indipenden-

temente dal momento in cui abbia avuto luogo l'apertura di quest'ultima ».

SANTAGATI. È un emendamento di natura squisitamente tecnica. L'aggiunta che proponiamo serve per completare il quadro di tutta la materia fiscale esentabile. E chiarisco che, per quanto riguarda l'esenzione dell'imposta di successione, essa deve aver luogo indipendentemente dal momento in cui abbia avuto luogo l'apertura della successione stessa.

AZZARO, *Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Santagati è fondato proprio per le ragioni da lui esposte. Però non è possibile accoglierlo per i motivi ben noti: non possiamo, per il meno, compromettere il più.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati all'ultimo comma dell'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972, rispettivamente di un miliardo e di due miliardi di lire.

Alla copertura dell'onere di lire un miliardo relativo all'anno 1971 e di quello di lire due miliardi per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (3604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3604: « Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ».

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere la relazione.

PAVONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi. Cercherò di essere il più sintetico possibile, per due motivi. Il primo, che mi pare il più sostanziale, è suggerito dal fatto che una relazione fu già svolta davanti a questa Commissione dalla indimenticabile figura del collega Napolitano, e fu una relazione ampia, profonda e dotta, che non lascia molto spazio ad ulteriori interventi. Il secondo motivo è quello di lasciare il maggior tempo possibile alla Commissione in modo che possa completare i propri lavori questa mattina stessa.

Io vorrei semplicemente aggiungere, alla relazione dell'amico Napolitano, qualche mia osservazione, anche per spiegare i motivi che hanno determinato il provvedimento.

Innanzitutto potremmo vedere quali sono i compiti che attualmente svolge, per legge, il corpo delle Guardie di finanze. Ne citerò alcuni: prevenire, ricercare e denunciare le violazioni finanziarie; svolgere attività informativa e ausiliaria a richiesta degli uffici finanziari e giudiziari; vigilare sull'osservanza delle disposizioni d'interesse economico; vigilare sul mare contro i reati di natura finanziaria; vigilare nei porti, nelle stazioni, sui litorali, alle frontiere, eccetera. Alla Guardia di finanza, è affidata la tutela di una vasta gamma di interessi pubblici, non solo di squisito carattere tributario ma anche di ordine finanziario, economico, politico e sociale.

Compiti di natura tributaria: la vigilanza preventiva, la vigilanza repressiva, le imposizioni sui consumi, dogane, imposizioni di tasse di fabbricazione, monopoli, imposizioni sugli scambi, eccetera; finalità perequative di giustizia economico-sociale; la tutela del patrimonio artistico e archeologico; la repressione di illeciti in materia valutaria: ricordiamo l'azione della Guardia di finanza, specialmente in riferimento all'esportazione clandestina di valuta italiana e di capitali; la repressione della pesca di frodo; la repressione del traffico di stupefacenti, che in que-

sti ultimi tempi è aumentato notevolmente; il controllo sull'applicazione delle leggi sui prodotti e sulle sostanze di uso alimentare.

Vorrei ancora continuare; ma occorre ricordare anche le scuole: la scuola alpina, la scuola marittima, nautica, e quella di polizia tributaria.

Quelli che ho citato sono un po' tutti compiti di preparazione, prevenzione, vigilanza, eccetera, che vengono espletati dalla Guardia di finanza. Dobbiamo però anche vedere qual'è l'attuale strutturazione, per renderci conto se essa può rispondere a tutte queste esigenze, specialmente con l'aumento di volume che si è avuto in questi ultimi tempi. Evidentemente, volendo vedere l'attuale strutturazione, dobbiamo dire che abbiamo appena otto comandi zonali. Perché? Perché la legge del 23 aprile 1959, all'articolo 6, vincola queste zone agli organici dei generali: non più di otto disponibili: quindi otto zone. I nuclei tributari regionali sono anch'essi vincolati dalla stessa legge. Per cui ne abbia solo otto: Genova, Torino, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, e il nucleo centrale, che è a Roma. E poi anche le stesse legioni: Genova, Torino, Como, Milano, Trento, Udine, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Ancona, Bari, Taranto, Messina, Palermo, Cagliari, ci inducono a dire che l'attuale strutturazione, in effetti, anche in vista dell'ordinamento regionale, è veramente insufficiente rispetto alle esigenze del Corpo.

E poi bisogna aggiungere anche la continua lievitazione dell'attività della Guardia di finanza. E pur nei limiti di una relazione fatta così, a volo d'uccello, fornirò qualche cifra. Per esempio: per quanto riguarda i diritti di confine, dai 121 milioni del 1945, siamo arrivati ai 9 miliardi e 903 milioni dei primi otto mesi del 1971; per quanto riguarda il monopolio tabacchi, da quasi niente nel 1945, siamo arrivati ad oltre 15 miliardi; per quanto riguarda gli stupefacenti, mentre nel 1945-50, ancora nulla era stato fatto, nei primi otto mesi di quest'anno sono stati sequestrati 616 chili di stupefacenti. Quindi, in tutti i campi, abbiamo avuto una lievitazione veramente enorme rispetto alla attività degli anni trascorsi; mentre, di contro, nulla o quasi nulla è cambiato nel Corpo.

Alla inadeguatezza e all'insufficienza dei comandi di zona, dei nuclei regionali e di polizia tributaria, fa riscontro una analoga situazione dei comandi di Legione che sono in numero appena sufficiente per far fronte agli impegni più impellenti della vigilanza fissa e preventiva. Anche qui si presenta per-

tanto la necessità di alleggerire talune legioni mediante la creazione, in taluni centri più importanti, di altri comandi di dipartimento in luogo degli attuali comandi di gruppo non più in condizione, per consistenza numerica degli organici o per l'estensione della circoscrizione territoriale, di assolvere adeguatamente e tempestivamente i molteplici compiti loro demandati. Evidentemente, collateralmente al potenziamento dei nuclei regionali di polizia tributaria, nelle regioni, vanno anche sottolineate le esigenze di addestramento e di specializzazione del personale destinato ad operare sulle unità navali e in montagna, al quale si richiedono particolari cognizioni tecniche. E direi, così, di aver completato l'illustrazione dell'attuale situazione e strutturazione.

Di fronte ad una tale lievitazione di impegni della Guardia di finanza, si impone la necessità di ristrutturare i maggiori reparti del Corpo per migliorare l'efficienza operativa e coordinativa:

Ed ora passo ad un altro punto importante, cioè quello che riguarda l'elemento uomo. Per rispondere alle esigenze di ristrutturazione onde far fronte a tutti gli impegni, non basta semplicemente creare qualche altra zona o qualche altra legione, o qualche altro comando perché tutto questo è intimamente legato all'elemento uomo. Ed ecco quindi lo scopo di questa legge: il riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. Necessita un piccolo esame, anche se sintetico, per illustrare la situazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo. I colleghi sanno qual è l'attuale organico. Esso è di 1.213 unità. Evidentemente bisognava aumentare il numero. Ma ciò è stato impossibile, direi soprattutto per motivi finanziari; allora si è pensato ad una ristrutturazione interna di questo organico ufficiali. Visto che esso è insufficiente, però, si è stabilito di operare sull'elemento uomo. Infatti tutto ciò è connesso allo sviluppo della carriera degli ufficiali. E questo per tre principi. 1) Per il rispetto della personalità umana, attraverso una giusta valutazione; 2) per impegnare sempre più profondamente e maggiormente tutto il gruppo. E questo perché? Non perché non siano impegnati, questi ufficiali; ma perché vi sono anche motivi morali che nascono dalla professione che viene intrapresa; 3) per eliminare discriminazioni che esistono rispetto ad altri corpi similari oggi esistenti in Italia.

Mi si permetta, quindi, di sottoporre l'attuale situazione di sviluppo della carriera. La legge 24 ottobre 1966, n. 887, prevede per gli

ufficiali del Corpo un profilo di carriera che comporta le seguenti permanenze minime nei vari gradi:

anni 21, da sottotenente, tenente, capitano;

anni 11, da maggiore e tenente colonnello;

anni 5, da colonnello; anni 4 da generale di brigata.

Ma questo, fra le altre cose, non vuol dire che i sottotenenti, tenenti e capitani debbano solo restare 21 anni in tali gradi, ma che solo dopo 21 anni entrano nella valutazione. Però, siccome anno per anno, bisogna promuovere un numero fisso (e saranno 20 o 25 i capitani ogni anno), che cosa succede? Succede che per quattro, cinque o sei anni, entrano in valutazione ma non possono essere promossi. Per cui a un certo punto succede che i 21 anni diventano 26, 28, 30 anni... E molti restano capitani e raggiungono l'età pensionabile e quindi devono andare in pensione senza aver raggiunto nemmeno il grado di maggiore. E tutto questo influisce anche sulla psicologia dell'individuo.

Ma penso che dobbiamo fare un piccolo raffronto con altri corpi similari. Nella guardia di finanza, da capitano a maggiore, abbiamo ogni anno il 58,3 per cento di persone che vengono promosse; nell'arma dei carabinieri, abbiamo il 70,5 per cento; nell'esercito, abbiamo l'80,3 per cento. E tutto questo rappresenta una discriminazione veramente enorme. E così per i tenenti colonnelli: 24,48 per cento nella finanza; 43,6 per cento nell'esercito... E non voglio continuare per motivi di brevità. Ma vorrei semplicemente dire che cosa noi chiediamo per eliminare queste discriminazioni.

Da capitano a maggiore dovremmo aumentare a 28-29 il volume delle promozioni. Così dovremmo aumentare anche le promozioni a tenente colonnello, attraverso una valutazione che non vi leggerò ma che viene riportata nella tabellina allegata alla legge.

In fondo, che cosa si propone la legge? Per evitare di cambiare il numero degli ufficiali attualmente previsti dall'organico, per le note esigenze economiche, si prevede un abbattimento alla base, per cui i sottotenenti e tenenti, da 500, verrebbero a passare a 415, con diminuzione di 85 unità. E perché questo abbattimento alla base? Non è forse un qualche cosa che va contro quello che ci proponiamo? No. Proprio l'abbattimento alla base dà la possibilità a questi ufficiali di avvicinarsi e di raggiungere il vertice. Innanzitutto i 500 sottotenenti e tenenti non ci sono, in

organico, perché non sono molti quelli che vengono allettati da un simile sviluppo di carriera! Quindi è già di per sé deficitario questo grado.

La riduzione è facilitata anche sotto questo profilo. Ma questa riduzione è nell'interesse della base stessa, perché dà la possibilità di un maggiore sviluppo: l'aumento in più di 20 maggiori, di 50 tenenti colonnelli, di 12 colonnelli, di 3 generali di brigata. Evidentemente questa nuova strutturazione interna ci permetterebbe non solo di rispettare la dignità umana con una giusta valutazione dei meriti, diminuendo i tempi nei vari gradi, ma soprattutto ci permetterebbe una distribuzione più uniforme alle esigenze di tutta l'Italia, dei nuclei, delle legioni e delle zone.

Questi sono stati i motivi principali che hanno determinato la presentazione del disegno di legge che io ho illustrato.

Vorrei aggiungere solo due parole sull'articolato.

Le disfunzioni segnalate fra il volume degli organici e i profili di carriera, da un lato, e le regole del sistema di avanzamento normalizzato, dall'altro, porteranno certo, nel prossimo futuro, alle conseguenze estreme sopraindicate, con gravi ripercussioni d'ordine morale e materiale sulla compagine dei quadri ufficiali, con la possibilità di un completo inaridimento delle fonti di reclutamento, come già attualmente si comincia ad avvertire.

Ad attenuare tale negativa situazione prevede il disegno di legge che abbiamo oggi all'esame.

L'articolo 1 prevede la sostituzione della tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, con altra tabella allegata. Importante, in definitiva, la diminuzione di 85 tenenti e sottotenenti; l'aumento di 20 maggiori; l'aumento di 50 tenenti colonnelli; di 12 colonnelli; di 3 generali di brigata.

La diminuzione degli ufficiali subalterni è stata determinata da limitazioni di bilancio. Fra l'altro le esigenze di esercizio che comportano l'impiego degli ufficiali subalterni possono essere soddisfatte con le modalità coordinative indicate nel disegno di legge e nella tabella annessa. L'organico dei capitani resta invariato, potendosi considerare adeguato alle attuali esigenze operative del Corpo.

L'aumento di 70 unità, complessive, nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, è stato determinato in funzione dei maggiori impegni operativi, come già ho evidenziato, in specie per il potenziamento dei nuclei di polizia tributaria. Ricordiamoci che abbiamo,

oltre all'ordinamento regionale, anche la riforma tributaria, che arriverà presto.

L'aumento di 12 unità nel grado di colonnello, mentre consente di far fronte alle previste necessità, consolida poi l'attuale situazione di ruolo, riassorbendo le eccedenze esistenti nel grado per effetto dell'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

L'articolo 2 prevede il riassorbimento delle eccedenze di dodici colonnelli previste per tale grado dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sviluppano il contenuto del provvedimento e non è il caso che li illustri.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, credo di aver completato questa mia breve e disarticolata relazione. Noi dovremo avvicinare il più possibile questa ristrutturazione all'ordinamento regionale dello Stato e alle esigenze del corpo, rispettando le attuali modalità operative della guardia di finanza, creando però le premesse per un'attività sempre più efficace e penetrante. Termino la mia relazione citando una frase dell'amico e collega Napolitano, e cioè che l'elemento uomo costituisce sempre un fattore essenziale per il raggiungimento delle finalità volute dalle leggi.

Quindi, valorizzare gli uomini non solo risponde ad una precisa esigenza di rispetto della loro personalità e delle loro esigenze umane (anche esse giuste), ma soprattutto contribuisce a rendere sempre più efficiente l'istituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. Il ricordo dell'onorevole Napolitano non può essere dissociato dall'esame di questo disegno di legge che rappresenta l'ultima fatica compiuta dall'illustre collega scomparso, e nel quale egli, come ha sempre fatto anche per altri provvedimenti del genere, aveva trasfuso tutta quella passione e competenza che più volte abbiamo potuto ammirare in lui; e quindi dobbiamo anche rendere un omaggio postumo alla sua memoria perché questa fatica, che potremmo considerare la sua « incompiuta », non rimanga vanificata. Condividendo lo spirito di ciò che egli ebbe a dire ed ora anche la lettera e la sostanza di quanto, tanto degnamente, ha dichiarato l'onorevole Pavone nella sua relazione, non possiamo che esprimere il nostro consenso all'attuale disegno di legge. Sia pure in maniera frammentaria, esso prevede un ulteriore passo sulla strada del riordina-

mento di tutto il Corpo. Abbiamo già avuto occasione di occuparci di altre leggi che hanno regolato compiti e fini istituzionali. Credo che avremo occasione, in sede referente, di occuparci anche di provvedimenti riguardanti i sottufficiali, i graduati e le guardie stesche della Finanza; ma questa volta il nostro compito è limitato soltanto all'esame del ruolo degli ufficiali. Indubbiamente questo provvedimento, pur non raggiungendo una soluzione ottimale, migliora la situazione preesistente, sia con una più puntuale impostazione del problema dei quadri al vertice e alla base, sia con la prospettiva di far sì che i sottotenenti e i tenenti, venendo sfoltiti, possano meglio dedicarsi ai compiti istituzionali anziché fare anticamera o assolvere a servizi che esulino dai fini istituzionali del corpo; nello stesso tempo si crea una incentivazione per l'andamento più rapido della carriera. Quindi io condivido questa iniziativa, legata alle condizioni obiettive del riordinamento degli ufficiali. Mi pare, guardando sinteticamente il provvedimento, che esso migliori le condizioni degli ufficiali; per cui è da auspicare che esso, sia pure con qualche eventuale ulteriore miglioramento, possa essere approvato dalla Commissione.

CESARONI. Dichiaro che il nostro gruppo voterà a favore del disegno di legge, che, pur nella sua limitatezza, tende a soddisfare alcune esigenze non più procrastinabili. Siamo però dell'avviso che quanto prima la nostra Commissione debba essere chiamata ad affrontare, nel suo complesso, tutto il problema del riordinamento dell'attività, degli indirizzi e degli orientamenti della Guardia di finanza. È con questo spirito e questo intendimento che dichiaro che noi voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAVONE, *Relatore*. Ringrazio i colleghi Santagati e Cesaroni per la loro adesione e anche per aver voluto unirsi a me nel ricordo del compianto amico Napolitano, soprattutto affermando che questo provvedimento non si può dissociare dalla sua memoria.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso che associarmi all'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1° luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1° gennaio 1972 per gli altri gradi.

Dichiaro decaduto, in assenza del proponente, il seguente emendamento Ciampaglia interamente sostitutivo dell'articolo 1.

« La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge con effetto dal 1° luglio 1971 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché gli articoli del 2 al 5 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'organico dei colonnelli quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge riassorbe le dodici eccedenze previste per tale grado dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

(È approvato).

ART. 3.

L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Le predette eccedenze continuano ad essere riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvato).

ART. 4.

Per l'anno 1971 sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore comprendente un numero di capitani pari al numero delle promozioni da effettuare in conseguenza dell'assunzione dell'organico previsto dalla tabella allegata alla presente legge per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Nell'anzidetto quadro suppletivo saranno iscritti i capitani, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1971 e non iscritti in quadro, fino alla concorrenza delle promozioni da effettuare ai sensi del precedente comma.

Le promozioni a maggiore da conferire nel 1971 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento ordinario.

Nel numero delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo non sono comprese le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che, per l'anno 1971, restano confermate.

(È approvato).

ART. 5.

Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del compimento del prescritto periodo di comando le disposizioni contenute nella tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

I periodi di comando effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli effettuati nei due anni successivi sono validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre il periodo di tempo indicato al precedente comma, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Il Relatore onorevole Pavone ha presentato il seguente articolo aggiuntivo *sub* articolo 5-bis:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

« Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1971.

« Le determinazioni concernenti le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972, eventualmente già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullate ».

PAVONE, *Relatore*. Si tratta di una questione puramente tecnica, per la data. La legge prevede che al 31 ottobre di ogni anno il ministro deve formare i ruoli. Siccome il

31 ottobre è già passato, abbiamo dovuto fare l'articolo aggiuntivo sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-bis, di cui ho testè dato lettura e che se approvato diverrà articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 che diverrà articolo 7.

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge — valutato in lire 30.000.000 per il secondo semestre dell'anno finanziario 1971 — si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio ha condizionato il suo parere favorevole all'esplicitazione della indicazione di copertura per il 1972. L'emendamento può essere così formulato:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 53 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

PAVONE, *Relatore*. D'accordo.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 6, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che diverrà articolo 7 con la modifica del primo comma testè approvata.

(È approvato).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Do lettura della Tabella allegata.

TABELLA N. 1

Avanzamento degli ufficiali del servizio permanente effettivo

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	3	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	3 in 4 anni (b) (c)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	42	3 o 4 (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (e)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	220	8 o 9 (f)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	120	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	400	28 o 29 (g)	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (h)			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

Per l'anno 1972 vanno computate le frazioni di unità degli anni precedenti.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Dal 1972 ciclo di 4 anni: 1 promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.

(d) Dal 1972, ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.

Per l'anno 1971 il numero delle promozioni annuali al grado di generale di brigata resta quello previsto dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Per l'anno 1972 le promozioni a generale di brigata sono 6, di cui 3 ad aumento di organico.

(e) Per l'anno 1972 l'aliquota di valutazione è aumentata di un numero pari a quello delle promozioni da effettuare ad aumento dell'organico di generale di brigata.

(f) Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.

Per l'anno 1971 il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello resta quello previsto dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

(g) Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.

(h) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

In assenza del proponente dichiaro decaduto l'emendamento Ciampaglia inteso a modificare l'organico del grado di generale di divisione portandolo da 3 a 4.

Pongo in votazione la tabella di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge senatore Trabucchi: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1220); Raffaelli e Venturoli: Modifiche dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, concernente l'istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 marzo 1969; e dei deputati Raffaelli e Venturoli: « Modifiche dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, concernente l'istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. I due provvedimenti al nostro esame, che si compongono di un unico articolo, si commentano da soli. Essi trattano di una integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. Che cosa è successo? È successo che, nell'istituire

le sezioni autonome non sono state previste né l'ipotesi di garanzia con prima ipoteca né l'ipotesi di garanzia per delegazioni alle regioni e ai consorzi tra comuni, province e regioni. Non sto a dilungarmi. Ma è evidente la necessità, anzi l'indispensabilità di aggiungere questi due istituti degli enti locali: la regione e il consorzio tra comuni o province o regioni, onde consentire appunto sia le garanzie di prima ipoteca, sia le garanzie di delegazione, per esercitare il credito per le opere di pubblica utilità o di pubblico interesse per cui queste sezioni sono state istituite.

La proposta dei colleghi Raffaelli e Venturoli è chiara e semplice. Chi sono gli enti che possono accendere i mutui? Sono i comuni, le province, i loro consorzi, poi le società da essi costituite, e le aziende autonome. Punto e basta. Raffaelli e Venturoli che cosa dicono: non solo le società da essi costituite, ma anche le società in cui gli enti locali abbiano una partecipazione con oltre il 50 per cento del capitale azionario. Io sarei dell'avviso che basterebbe aggiungere alla proposta di legge n. 1220 del senatore Trabucchi una adeguata precisazione. Cioè, nell'articolo unico, dopo le parole: « delle società da essi costituite », aggiungere le parole: « o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario »; e quindi propongo che venga assunto quale testo base per la nostra discussione, appunto, quello della proposta di legge n. 1220 del senatore Trabucchi, con il suddetto emendamento. Per quanto in sé modesto, mi pare che il problema sia importante. Per cui raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VENTUROLI. Desidero innanzitutto ringraziare il Relatore che, con molta concisione ha riassunto in modo esatto la proposta da noi formulata; poi desidero dire che, attraverso queste modifiche alla proposta Trabucchi, già approvata dal Senato, e attraverso l'inciso che viene proposto, si va a colmare una lacuna che ha limitato l'uso del credito per le opere pubbliche in un particolare settore: cioè in quello nel quale l'iniziativa pubblica può essere coadiuvata dal contributo dell'iniziativa privata: sommando cioè le due partecipazioni in società, ovviamente con prevalente capitale pubblico, nelle quali l'organo pubblico possa esercitare le sue funzioni di

diritto di coordinamento e controllo. In questo modo non si preclude la possibilità all'azionariato privato di partecipare responsabilmente tanto da essere coinvolto poi anche nella gestione stessa di determinate opere pubbliche.

Direi che queste iniziative — sia quella del senatore Trabucchi che la nostra — sono state determinate proprio dall'esperienza. La possibilità di protrarre i mutui fino a 35 anni (anziché 20 come previsto per le società a capitale privato) crea le condizioni per cui le operazioni di ammortamento possono garantire anche l'autofinanziamento di determinati servizi pubblici. Basta pensare che su un capitale investito di mille milioni, in venti anni si ha una quota di ammortamento di circa 160-170-180 milioni, a seconda dello scartellamento delle cartelle, di difficile collocazione, in questo momento; mentre invece, in 35 anni, la quota di ammortamento capitale-interesse subisce una decurtazione di 50-60 milioni. Cosicché si vanno a creare i presupposti per cui, attraverso una partecipazione anche modesta, si possono costituire delle opere valide ai fini dell'utilità pubblica, e al tempo stesso garantirne l'autofinanziamento, in modo tale che non vi siano ulteriori oneri per gli enti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo sarebbe del parere di integrare subito la legge n. 238 nel senso indicato dalla proposta del senatore Trabucchi, che per altro è stata approvata dal Senato è dunque già ossi stesso ci metterebbe in condizione di avere la legge in vigore. Però, siccome la proposta degli onorevoli Raffaelli e Venturoli prospetta un caso che può essere legittimamente e giustamente preso in considerazione, il Governo non si oppone acché venga inserito, così come intelligentemente proposto dal Relatore, quell'emendamento e si rimette pertanto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 1220, che viene assunta come testo base. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma ed il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge

11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca: cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi ».

Il Relatore Patrini ha presentato il seguente emendamento (che costituisce la sostanza della proposta n. 1664 degli onorevoli Raffaelli e Venturoli):

Al secondo comma, dopo le parole: « delle società da essi costituite » aggiungere le parole: « o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario ».

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma ed il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei

comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi ».

Trattandosi di articolo unico, il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Baldini e Bartolomei: Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini e Bartolomei, n. 3754, concernente: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 ottobre 1971.

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sarò molto breve, anche perché l'oggetto di questa proposta di legge, che ci viene dal Senato, che l'ha già approvata, è noto alla Commissione, e non soltanto per quello che è ricordato nella relazione di presentazione dei senatori Baldini e Bartolomei. La legge è stata approvata dal Senato con una modificazione, poiché originariamente essa intendeva prorogare il regime di agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a tempo indeterminato. Ma questo non è stato possibile, con riferimento all'articolo 9 della riforma tributaria. E quindi penso che anche la nostra Commissione voglia approvare l'articolo unico che proroga tale regime agevolativo fino all'entrata in vigore delle norme per l'applicazione della riforma tributaria, anziché a tempo indeterminato.

Questo disegno di legge, del resto — non vorrei concludere senza ricordarlo — mi pare

che si imponga da se stesso all'approvazione, poiché ha finalità altamente umane e sociale per i privi della vista che sono occupati in queste attività di lavoro che sono veramente provvide per loro stessi e anche per l'utilità in generale che se ne può trarre.

Raccomando quindi ai colleghi l'approvazione della proposta di legge n. 3754 dei senatori Baldini e Bartolomei.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLAI CESARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando riguarda l'Ente nazionale lavoro per i ciechi, ente che, com'è noto, venne istituito con legge n. 961 del 18 aprile 1935, con l'intento di inserire una buona parte di non vedenti nell'attività produttiva. Questo ente avrebbe dovuto avere una funzione e una estensione abbastanza vasta, cosa che, poi, nei fatti, concretamente, non è stato. Questo che cosa significa? Significa innanzitutto che le attenzioni in questa direzione non sono state quelle che sarebbe stato necessario usare, ed io aggiungo, purtroppo in coerenza con una profonda disattenzione e trascuratezza del Governo (e della maggioranza, se volete) verso tutte le categorie degli invalidi e le loro rivendicazioni che si sono venute manifestando soprattutto in questi ultimi tempi. Questo grave giudizio è confermato, appunto, dal fatto che l'ente aveva goduto di agevolazioni fiscali e finanziarie fin dal suo sorgere, facilitazioni certamente limitate, tanto che, in certi momenti, si è temuto anche della stessa possibilità di continuazione del lavoro dell'ente.

Il fatto grave è che l'unica forma di incentivazione all'ente, in maniera costante, è stata costituita, come elemento di un certo rilievo, da queste agevolazioni tributarie, che si calcola abbiano inciso sull'attività dell'ente medesimo per circa il 7 per cento; così almeno si dice nella relazione che accompagna il provvedimento. Ma il fatto grave è anche che tali agevolazioni dovrebbero essere abbandonate, a un certo momento, con l'entrata in funzione della riforma tributaria.

Consentitemi di affermare, onorevoli colleghi, che, se così dovesse avvenire, avremmo lo strano risultato che una legge di riforma tributaria, che dovrebbe essere portatrice di perequazioni e di una maggiore giustizia sociale, si rivela invece tutt'altra cosa: anzi una delle sue prime vittime verrebbe proprio ad essere questo ente per i ciechi. Certo, vorremmo conoscere come viene gestito, come

lavora, che rapporti vi sono all'interno, eccetera; però resta sempre un ente che vale la pena sia assistito, curato, incoraggiato, finanziato. È vero che si tratta di un ente che ha un contenuto economico, perché in fondo svolge un'attività che in qualche maniera produce, ma il suo contenuto fondamentale, più importante, è di carattere umano, di carattere sociale, nei confronti di cittadini che hanno avuto la sfortuna di trovarsi nelle condizioni in cui si trovano i non vedenti.

Si noti, inoltre, onorevoli colleghi, che, qualora si dovesse registrare, anche per negligenza dell'ente pubblico, l'impossibilità di trovare lavoro nell'ente di cui si parla, va considerato che, stante le precarie condizioni di molti enti, sarà ugualmente lo Stato ad essere costretto a corrispondere quell'assegno di cui si parla, con tutta la differenza che passa tra il costo di una pura e semplice assistenza e il costo dell'incentivazione che permette un'attività produttiva dove il cieco, in essa inserito, ritrova una parte della sua personalità e il soddisfacimento di una sua esigenza; mentre al tempo stesso si tratta di una spesa che contribuisce alla produzione e alla ricchezza nazionale.

Per questi motivi noi chiediamo che la proroga — ecco la sostanza — delle agevolazioni previste dalla proposta di legge avanti citata (riportate al primo comma dell'articolo unico, successivamente prorogato) abbia effetto dal 1° gennaio 1972 e sia a tempo indeterminato, così come, del resto, era previsto dal progetto Baldini-Bartolomei presentato in Senato.

Concludendo, onorevoli colleghi, debbo altresì aggiungere che il provvedimento in favore dell'Ente nazionale lavoro ciechi, del quale sono state richiamate le caratteristiche umane, sociali, eccetera, non può limitarsi, a nostro avviso, a questa sola categoria di invalidi (i ciechi), ma deve, per le stesse ragioni, estendersi in favore di simili iniziative che interessano altre numerose categorie di invalidi esistenti nel nostro paese.

Ciò si rende necessario dal momento che, in questi ultimi tempi, grazie ad una volontà di presenza — per quanto è stato possibile — di queste categorie nella società, per una sensibilità crescente da parte anche degli enti locali, più direttamente a contatto con questi meno fortunati cittadini, sorgono qua e là alcuni istituti e iniziative, come i centri di lavoro protetti per gli invalidi, eccetera: e quindi non possiamo capire perché, da parte del potere pubblico, non vi debba essere un'armonizzazione, una generalizzazione del

suo intervento in favore di tutti gli enti aventi gli stessi scopi citati.

Per queste ragioni noi insistiamo, chiedendo che sia accettato un emendamento, teso a ripristinare l'inciso « a tempo indeterminato » previsto originariamente nella proposta di legge n. 1788 presentata al Senato dai senatori Baldini e Bartolomei, e preannuncio un ordine del giorno che chiede l'estensione di questi provvedimenti non soltanto a favore dell'Ente nazionale lavoro ciechi ma anche a tutti gli altri enti interessati a questi problemi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASTELLUCCI, Relatore. Vorrei fare una brevissima replica. Mi debbo scusare perché sono passato per le vie brevi, nella mia relazione, poiché ho dato per conosciuti tutti i precedenti, compresa la relazione di presentazione dei senatori Baldini e Bartolomei, i quali affermano tra l'altro che l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ha anche un programma di espansione, con due nuovi stabilimenti da costruire nel Mezzogiorno d'Italia. La questione della riforma tributaria, che si concreta nell'articolo 9, è stata superata dal Senato con l'assenso anche delle opposizioni, che si sono dichiarate favorevoli a questo articolo così modificato e cioè con la introduzione dei termini « fino all'entrata in vigore delle norme per l'applicazione della riforma tributaria ». Perché? Perché l'articolo 9, della legge delega, tra l'altro, recita che le esenzioni e le agevolazioni... eccetera..., qualora sussistano le finalità per le quali sono state determinate, saranno conservate, sotto altra forma, anche sotto forma di buoni d'imposta. Quindi non è che il beneficio venga precluso! Al momento giusto, vedremo se sarà necessario fare una legge speciale oppure se, con i decreti delegati, le cose potranno continuare come prima. Ma nessuno deve pensare di sopprimere un aiuto di questo genere all'Ente lavoro ciechi, il quale, del resto, non gode di contributi diretti dello Stato, ma gode soltanto di questa agevolazione che incide per il 6-7 per cento, e lo mette in condizione di realizzare prodotti che hanno una certa competitività; diversamente si troverebbe in condizioni di svantaggio in quanto il lavoro dei ciechi non può rendere quanto quello di coloro che hanno la pienezza delle proprie capacità visive.

NICCOLAI CESARINO. Vorrei replicare che la mia perplessità è rimasta, nonostante le spiegazioni testé fornite dal Relatore e quelle avute in precedenza. Lo dimostra il fatto che la stessa associazione direttamente interessata è fortemente perplessa. D'altra parte non si capisce, allora, il perché si respinge la dizione « agevolazioni a tempo indeterminato ». Una volta lasciata quella dizione, essa fuga ogni preoccupazione. E se l'articolo 9 della legge delega è capace di recepire questa esigenza, tanto di guadagnato! Il fatto che non si accetti questo « a tempo indeterminato » è sufficiente a suscitare sospetti.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Io capisco l'obiezione; però, proprio telegraficamente, vorrei dire che sarà il modo ad essere diverso! Non ci sarà più la ricchezza mobile; ci sarà l'imposta sulle persone fisiche, sulle giuridiche, a seconda della configurazione giuridica dell'ente al quale si applicheranno queste agevolazioni in altro modo..

NICCOLAI CESARINO. Con questa garanzia data dal Relatore, ritiro il mio emendamento.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle osservazioni svolte dal Relatore, che ringrazio. Desidero dire soltanto due cose.

Primo. Credo che l'affermazione dell'onorevole Niccolai Cesarino circa una presunta insensibilità del Governo nei confronti di queste categorie, sia quanto meno discutibile. Si tenga presente, ad esempio, che noi stiamo tuttora procedendo, in forza di leggi approvate dal Parlamento, ad assunzioni di personale di questa e di altre categorie speciali con aliquote di posti assolutamente e rigidamente loro riservate.

Quindi non si può parlare di insensibilità totale.

Secondo. Per quanto attiene all'emendamento preannunciato, debbo ribadire quanto è stato detto dal Relatore, soprattutto in considerazione di quanto segue. La delega legislativa per la riforma tributaria intende stabilire, con l'applicazione dell'articolo 9, una valutazione organica di tutte queste situazioni esistenti per le agevolazioni, tenendo presenti, ovviamente le varie norme modificative delle attuali imposte e tasse, così come è stato ricordato: ad esempio, la eliminazione della ricchezza mobile, nella fattispecie, viene a determinare una nuova situazione che, di fatto,

potrà recare un notevole beneficio a enti come questo o similari. D'altra parte vi è un'assoluta garanzia che il problema non potrà essere ignorato, neanche lo si volesse, perché la norma delegata che è in corso di preparazione dovrà essere sottoposta alla Commissione interparlamentare (prevista dalla stessa legge) nella quale sede, ove anche si manifestasse una diversa volontà, naturalmente il problema sarà riproposto. Ma questa diversa volontà, per lo meno per quanto riguarda la responsabilità del Governo, nel caso specifico, non c'è: ripeto, non c'è assolutamente! Overossia s'intende soltanto, nella organicità prevista dal disegno di legge delega, comprendere anche questo istituto, insieme agli altri istituti che, per aver conservato e conservando le finalità che hanno determinato precedenti esenzioni, non potranno che usufruire di questo regime facilitato anche per il futuro, però in una visione organica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1972 sono prorogate sino all'entrata in vigore delle norme per l'applicazione della riforma tributaria, previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, numero 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1971 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, 6 dicembre 1965, n. 1374, e 23 dicembre 1970, n. 1091.

L'onorevole Niccolai Cesarino ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera

impegna il Governo

a provvedere, entro sei mesi, al coordinamento e alla estensione delle facilitazioni tributarie e finanziarie già previste dalla legge 18 aprile 1935, n. 961, e successive proroghe, a favore dell'Ente nazionale di lavoro per ciechi, a tutti gli enti aventi gli stessi scopi e finalità dell'ente suddetto, operanti nell'interesse di tutte le categorie degli invalidi ».

CASTELLUCCI, *Relatore*. Rispecchia quello che in fondo abbiamo detto anche noi, e cioè che questo esame sarà fatto in sede di decreti delegati.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A questo proposito, stante la dizione impegnativa il Governo non può accettare questo ordine del giorno, perché mancano gli elementi precisi per vedere quali siano effettivamente tutti questi altri enti, anche in ordine alla funzionalità, all'efficienza e al riordinamento di essi. Per questo il Governo è contrario all'ordine del giorno, che, se potesse essere trasformato in raccomandazione (con la riserva che ci consenta di fare in sede di revisione dei regimi fiscali un riesame degli enti) potrebbe essere esaminato con obiettività. Quindi lo posso accogliere come raccomandazione, nello spirito di quanto è stato detto dal Relatore e successivamente nel mio breve intervento.

NICCOLAI CESARINO. Mi dichiaro d'accordo col Sottosegretario in quanto il mio ordine del giorno parla di riesaminare. Per me è valida l'affermazione dell'impegno.

PRESIDENTE. È accolto come raccomandazione. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta (Approvato dal Senato) (3755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta », già approvato dal Senato nella seduta del 27 ottobre 1971.

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione del 1° luglio 1970 in questa Commissione per un altro provvedimento a favore della Valle d'Aosta, e precisamente per un contributo straordinario, di tre miliardi, per ripianare i bilanci del 1967-68, come previsto dalla legge costi-

tuzionale della Valle d'Aosta nel titolo XII, terzo comma, era stato accolto un ordine del giorno, votato poi all'unanimità da questa Commissione, con il quale si sollecitava la revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta. Il provvedimento che viene oggi sottoposto all'esame della nostra Commissione, che ha ottenuto l'unanimità dei voti nell'altro ramo del Parlamento, e che è stato concordato con la regione, così come prevede lo statuto regionale, risponde alle esigenze della Valle d'Aosta.

Un mese or sono è stato anche approvato altro provvedimento per la Valle d'Aosta, cioè quello dell'aumento dei contingenti in esenzione fiscale. Con questo ultimo provvedimento (la revisione dell'ordinamento finanziario), praticamente si fa fronte alle esigenze manifestate nelle richieste della Valle d'Aosta. Ci sarebbe un altro problema, che sarebbe quello della zona franca, ma questo è un altro argomento.

Attraverso questa legge si intende ovviare a quella che è considerata l'attuale inadeguatezza del vigente sistema di ripartizione fiscale che risale al 1955, e precisamente alla legge n. 1179 del 23 novembre 1955, che era basata su un'assegnazione alla regione di modeste quote fisse, di alcune quote erariali, con un complessivo importo assolutamente insufficiente per le accertate reali necessità finanziarie della regione, che deve, fra l'altro, provvedere all'espletamento di numerosi ed onerosi servizi istituzionalmente dello Stato con speso a carico del bilancio della regione, come i servizi dell'ex prefettura, dell'ex provincia, dell'ex camera di commercio, dell'ex ispettorato agrario e forestale, dell'ex ufficio provinciale del turismo, e in particolare i servizi della pubblica istruzione che, dal 1956 al 1970, hanno avuto un aumento notevolissimo (del 479 per cento), e che assomma ora nel bilancio regionale ad oltre 6 miliardi.

Questa revisione andrebbe a sanare le esigenze della Valle. In particolare desidero ricordare i seguenti articoli. L'articolo 2 indica, in linea generale, le varie categorie di entrate con le quali la Regione provvede al suo fabbisogno. Gli articoli 3 e 4 riguardano l'attribuzione alla Regione, in base ai principi suindicati, di una quota fissa di determinate entrate erariali.

L'articolo 14, poi, prevede un'assegnazione di contributi speciali per gli anni 1969-70, cioè un provvedimento transitorio, a definizione dei rapporti finanziari per il periodo anteriore al nuovo ordinamento.

La Commissione bilancio ha dato il suo parere favorevole.

Sollecito quindi l'approvazione, da parte di questo ramo del Parlamento, del disegno di legge sulla revisione dell'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta. Non posso non ricordare che questa fu l'ultima fatica del Relatore al Senato, l'amico senatore Berthel, scomparso improvvisamente sabato scorso, che aveva dedicato particolarmente attenzione a questo problema così come a tutti gli altri che ultimamente sono stati posti all'attenzione del Parlamento a favore della sua Valle.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NICCOLAI CESARINO. Mi sia consentito di ricordare brevemente che il provvedimento del novembre 1955, che fissava la ripartizione del gettito fiscale della regione Valle d'Aosta, aveva suscitato una estesa polemica, un contrasto molto marcato al Consiglio della Valle, ritenendo — almeno la nostra parte politica — che fosse un provvedimento di contenuto antidemocratico, antiautonometrico e fortemente limitativo dell'esercizio della funzione del governo della regione valdostana. Non era ovviamente in discussione, allora, soltanto la quantità del gettito che veniva riservato alle esigenze della regione, ma lo stesso meccanismo del riparto fiscale, anche se è dimostrato che, senza i mezzi finanziari indispensabili, il resto perde gran parte del suo valore. Era oggetto di serio contrasto, allora, l'istituzione di quelle cosiddette quote mobili che, di fatto, determinavano un inaccettabile condizionamento e una supervisione che offuscava l'autonomia della valle; permetteva una possibile manovra, che poteva scartare, in base a calcoli particolari del potere centrale, certi orientamenti: manovra ovviamente inaccettabile per noi e per le altre forze autonomistiche. La regione, in quelle condizioni, è stata compressa e scoraggiata nella sua azione di tipo programmatico e riformatore di cui sentiva urgente necessità, restandone fortemente danneggiata.

La constatazione dei danni derivati dal vecchio ordinamento finanziario, che ha fatto trovare la Regione nella necessità di ricorrere a mutui per 6 miliardi e a contributi straordinari di altri 6 miliardi (negli anni 1966-68), e oggi a reclamare dallo Stato altri 2.000 e 1.500 miliardi rispettivamente per gli anni 1969 e 1970, in attesa che funzioni il nuovo criterio finanziario, ha dato forza a quella

spinta unitaria e autonomistica e ad un'intesa più larga che in passato e ha consentito di mettere da parte dannose e pericolose discriminazioni e preclusioni. Si giunse così a quell'ordine del giorno che nella Commissione finanze e tesoro della Camera il Governo accolse nel 1968, impegnandosi al provvedimento che oggi, finalmente, stiamo esaminando. Considerando tutto questo, noi riteniamo che l'attuale provvedimento sia uno strumento legislativo che premia il contributo dato anche dalla nostra parte politica, sia nel Consiglio della Valle d'Aosta, sia al Senato, e ovunque si siano determinate le necessarie condizioni per il successo di questo nuovo sistema tributario. Un provvedimento, quindi, che mette fine all'ingiusto trattamento riservato finora alla regione valdostana, permettendo ad essa nuovi e proficui sviluppi nel prossimo avvenire. Con questi giudizi ed osservazioni, noi dichiariamo di essere favorevoli al disegno di legge n. 3755.

OLLIETTI. Nel prendere atto del contributo unanime e costruttivo che anche in questa Commissione viene espresso dai gruppi parlamentari, al fine di rinnovare l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, non posso esimermi dal ribadire, come ho già avuto modo di fare illustrando il provvedimento nella I Commissione affari costituzionali, che l'iniziativa del Presidente del Consiglio, onorevole Colombo, di concerto con i ministri Restivo, Giolitti, Preti e Ferrari Aggradi, si adegua alle effettive esigenze della regione sul cui bilancio gravano numerosi servizi già di competenza dello Stato.

La novità di principio del disegno di legge presentato dal Governo nella seduta del 16 luglio di quest'anno, in attuazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, consiste nel determinare il riparto — sin qui articolato nell'attribuzione alla Valle d'Aosta di quote fisse e variabili di diverse entrate erariali in base alla legge 29 novembre 1955, n. 179 — soltanto in « quota fissa » onde consentire una reale capacità di funzionamento e di intervento dell'ente regione, capacità legata alla progressiva dilatazione delle spese inerenti i servizi regionali.

La natura del disegno di legge, predisposto dal Governo d'intesa con la Giunta regionale, e considerato il voto unanime del Consiglio regionale, è tale da rispondere alle attese della popolazione, conferendo nel contempo un assetto chiaro alla materia della finanza regionale che viene adattata alla normativa vigente per le regioni a statuto ordinario per quanto

attiene all'assunzione di prestiti da parte della regione, ed alle norme di attuazione in materia finanziaria degli statuti del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia, per sancire una riserva a favore dello Stato del provento derivante da eventuali maggiorazioni di aliquote dei contributi ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Con il presente ordinamento, già approvato dal Senato, l'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta costituisce una possibilità di ripresa dal collasso economico che ha investito negli ultimi anni il comprensorio regionale, specie nella zona della Bassa Valle, ove si trascina una sfavorevole congiuntura nel settore della media industria con pesanti riflessi nelle restanti attività turistiche, commerciali e artigianali.

In questo senso, onorevoli colleghi, la vostra sentita partecipazione ad una positiva intesa fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, promuove il progetto di crescita e di rinascita della comunità regionale nel quadro della programmazione nazionale.

Prima di concludere desidero anch'io qui ricordare con cuore commosso il collega senatore Berthet recentemente deceduto per causa di un grave malore che lo ha strappato, ancora in giovane età, alla sua diletta famiglia ed alla Valle d'Aosta, che fu sempre alla cima dei suoi pensieri.

Di questo disegno di legge egli fu relatore e validissimo propugnatore al Senato, contribuendo così alla soluzione di un problema fondamentale per lo sviluppo dell'autonomia della regione valdostana.

Detto ciò, nel manifestare al Presidente Vicentini, al Sottosegretario onorevole Borghi, al Relatore onorevole Botta e a tutti i gruppi politici, della maggioranza e dell'opposizione, il mio vivissimo compiacimento per la fruttuosa collaborazione, tengo altresì a ringraziare il Governo, il Presidente Colombo e il Consiglio dei ministri, che hanno dimostrato una concreta sensibilità per la travagliata situazione economica, turistica ed industriale della Valle d'Aosta, e per le accresciute esigenze di bilancio dell'amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il Relatore e gli onorevoli Cesarino Niccolai e Olietti per i loro inter-

venti, e desidero ricordare che questo disegno di legge è stato preparato dal Governo con la validissima collaborazione dell'Amministrazione regionale della Val d'Aosta, a dimostrazione della comune buona volontà e del comune serio impegno a riconoscere le legittime esigenze di autonomia finanziaria di questa regione, della quale non può che essere sottolineata la serietà e la capacità amministrativa per la valorizzazione economica, sociale, politica, turistica della zona. Non posso quindi che raccomandare l'approvazione del provvedimento.

Colgo l'occasione per ricordare anch'io, a nome del signor Ministro e mio personale, il collega senatore Berthet, scomparso improvvisamente a soli 58 anni. Io ho avuto modo di conoscerlo personalmente, perché, assieme all'onorevole Olietti, il compianto senatore Berthet ha sempre seguito, con molto impegno, con molta fermezza ma anche con grande e signorile comprensione, tutti i problemi della Valle d'Aosta.

È vero che stiamo compiendo un atto di giustizia verso una regione come quella della Valle d'Aosta; ma credo di poter dire che, in questo momento, assieme a un atto di giustizia fondamentale ed importante, noi compiamo anche un atto di omaggio verso questo nostro collega che, per l'impegno e la dedizione che ha dedicato alla sua attività di parlamentare e di senatore della Valle d'Aosta, può essere veramente citato ad esempio. E in questa sua esemplarità, resta monito e stimolo per tutti noi, e attestazione che, ove la vita politica sia vissuta con impegno, trova riconoscimenti e premi che non sono commisurabili in termini di voti od altro ma solo sono commisurabili in termini di coscienza tranquilla: e il senatore Berthet questa coscienza tranquilla l'ha sempre avuta e ce la indica, oggi, come esempio del modo di essere uomini politici nella tormentata vita politica moderna.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Disciplina dell'ordinamento finanziario)

L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta è disciplinato dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

(Entrate della Regione)

La regione provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovrainposte e tasse regionali, nonché da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;

b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con l'attività amministrativa da essa svolta, nonché con i contributi e le assegnazioni dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

(Partecipazione al gettito di imposte erariali)

Sono attribuiti alla Regione i nove decimi del gettito:

a) delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati situati nel territorio regionale, nonché dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso situati nello stesso territorio;

b) dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare sul reddito, delle imposte sulle società e sulle obbligazioni nonché delle addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale;

c) delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e delle relative addizionali istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e con legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riscosse nel territorio regionale; dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella all'importazione, riscossa nel territorio regionale; delle imposte di bollo, della tassa di bollo sui documenti di trasporto, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, nonché del diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, riscossi nel territorio regionale;

d) delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione;

e) dell'imposta erariale riscossa nel territorio regionale per l'energia elettrica ed il gas ivi consumati;

f) delle imposte di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sui filati riscosse nel territorio regionale;

g) dei proventi del monopolio sui tabacchi per le vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;

h) del lotto, al netto delle vincite, riscosso nel territorio regionale;

i) dei canoni annuali riscossi dallo Stato per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

È altresì attribuita alla Regione una quota commisurata ai nove decimi del gettito delle imposte di fabbricazione sulla benzina, sugli oli di gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati, non in esenzione fiscale, dagli impianti di distribuzione stradale — situati nel territorio regionale — quali rilevati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.

(È approvato).

ART. 4.

(Partecipazione al gettito dei proventi doganali)

In attesa dell'attuazione del regime di zona franca, previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali riscossi nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffè e del cacao, ai dazi doganali, alle sovrainposte di confine e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.

(È approvato).

ART. 5.

(Modalità di devoluzione delle quote di compartecipazione)

La devoluzione alla Regione delle quote di proventi erariali indicata agli articoli 3, primo comma, e 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nel relativo ammontare sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici situati fuori del territorio medesimo.

È escluso dalla devoluzione alla Regione il gettito derivante dalle ritenute per imposte

erariali effettuate nel territorio regionale su emolumenti comunque corrisposti ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici aventi la sede e l'organizzazione amministrativa centrale fuori del territorio regionale.

L'Intendenza di finanza di Aosta provvederà mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, a corrispondere alla Regione le quote dei proventi ad essa spettanti — a norma dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 — sulla base dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nella coesistente sezione di tesoreria provinciale e dei versamenti di cui al secondo comma.

La stessa Intendenza provvederà altresì a corrispondere annualmente alla Regione, mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo, il provento di cui all'articolo 3, secondo comma, determinato con le modalità ivi indicate.

(È approvato).

ART. 6.

*(Riparto dei redditi
soggetti a imposta di ricchezza mobile)*

Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato alla Regione ed agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, lettera *b*), dei nove decimi dell'imposta relativa.

Il Ministro delle finanze risolve i contrasti eventuali tra uffici per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della Giunta regionale.

Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione.

La ripartizione dei redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti ed impianti fuori di essa. In

tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione compete interamente allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette ed è attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.

(È approvato).

ART. 7.

*(Partecipazione ai rimborsi per indebitato,
inesigibilità ed altre cause)*

Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebitato, inesigibilità ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.

(È approvato).

ART. 8.

*(Riserva a favore dello Stato del provento
derivante da maggiorazioni di aliquote dei
tributi)*

Il provento derivante alla Regione da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ove sia destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riservato allo Stato.

L'ammontare di cui al comma precedente è determinato con decreto dei Ministri delle finanze e del tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

(È approvato).

ART. 9.

(Contributi speciali)

Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono

in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.

(È approvato).

ART. 10.

(Applicazione delle leggi riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Province e ad altri enti)

Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Province, alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli Enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla Regione; nonché la loro partecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle.

Le entrate relative sono versate alla Regione.

(È approvato).

ART. 11.

(Mutui e obbligazioni)

La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonché al fine di assumere partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto stesso.

La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti della Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

ART. 12.

(Collaborazione della Regione per l'accertamento delle imposte dirette)

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

(È approvato).

ART. 13.

(Bilancio e rendiconto generale della Regione)

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione sono approvati con legge regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate né disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

(È approvato).

ART. 14.

(Assegnazione dei contributi per gli anni 1969 e 1970)

È assegnato alla Regione, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, dello Statuto regionale, un contributo speciale di lire 2.500 milioni per l'anno 1969 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1970 per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche, di opere

igieniche e di altre opere e interventi di pubblica utilità.

(È approvato).

ART. 15.

(Gestione delle contabilità erariali)

Il Presidente della Giunta regionale provvede — mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme — alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 16.

(Registrazione fiscale dei contratti dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali)

Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dell'Amministrazione regionale e degli altri Enti pubblici territoriali locali che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia della apposizione sul contratto del prescritto visto di esecutorietà da parte del Presidente della Giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale.

La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione dei contratti per le quali siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria.

(È approvato).

ART. 17.

(Copertura degli oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 18.

(Efficacia della legge)

La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971.

Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Botta e Miroglio: Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1941-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Botta e Miroglio: « Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478 ».

Il provvedimento è stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole Botta.

BOTTA, *Relatore*. Questo provvedimento — che è poi una proposta di legge presentata da me e dal collega Miroglio — fu approvato dalla nostra Commissione in data 21 luglio 1971; ora, esso ritorna a noi rinviato dall'altro ramo del Parlamento con un articolo aggiuntivo nel quale, con riferimento alla proroga stabilita per l'entrata in vigore dell'IVA, viene anche prorogata la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione, nonché della corrispondente sovraimposta di confine, sui filati di lana, di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche.

Desidero far presente che una eventuale mancata proroga comporterebbe delle difficoltà notevoli in quanto sarebbe necessario per gli interessati depositare di nuovo una cauzione, richiedere una nuova licenza, presentare i documenti concernenti la fabbrica completi di planimetrie, ecc. Dobbiamo inoltre considerare che le procedure in sede di Comunità economica europea, in merito alla materia concernente questo provvedimento, sono state soltanto sospese, ma non abbandonate. Chiedo, pertanto, l'approvazione delle modificazioni introdotte dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per eliminare subito quelle preoccupazioni alle quali ha fatto riferimento il relatore, annuncio che il nostro gruppo politico voterà a favore di questo provvedimento, così come fece a suo tempo prima che la proposta di legge Botta fosse inviata al Senato. Intendiamo rilevare che questo provvedimento è stato modificato soltanto perché il Governo ha ritenuto opportuno far introdurre in questa proposta di legge un articolo aggiuntivo concernente la proroga della sospensione dell'imposta di fabbricazione in relazione all'entrata in vigore dell'IVA. Se lo scopo era quello di mantenere in vita il vecchio e vigente sistema tributario, il Governo avrebbe potuto provvedere nella sede più giusta quella del disegno di proroga dell'entrata in vigore della riforma tributaria senza ritoccare un provvedimento già perfezionato.

Comunque, noi confermiamo il nostro voto favorevole alle modifiche introdotte dal Senato.

SANTAGATI. Signor Presidente, in sede di approvazione in prima lettura da parte di questo ramo del Parlamento, il nostro voto fu favorevole al provvedimento; pertanto, non vediamo la ragione per non confermarlo anche in questa fase dell'*iter* legislativo. Con ciò vogliamo anche dire che siamo d'accordo con l'innovazione introdotta dal Senato che si rileva anche più estensiva di quanto non fosse nelle intenzioni degli onorevoli senatori. Infatti, non viene fissato un termine preciso, ma si fa riferimento soltanto alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto. Sotto questo profilo, quindi, il provvedimento si rivela valido ed evita tutte quelle complicazioni a cui ha fatto riferimento il re-

latore relative al ripristino di tutte quelle lunghe procedure che conosciamo. Con questo provvedimento, che in un primo momento fu criticato da alcuni gruppi politici perché sembrava non coerente con la riforma tributaria, siamo stati fortunati in quanto è stata approvata la legge delega per la riforma tributaria; però vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che non ci si può affidare alla fortuna nella preparazione e approvazione dei provvedimenti che di volta in volta abbiamo al nostro esame.

Comunque a prescindere da queste considerazioni diamo il nostro voto favorevole al provvedimento in oggetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Volevo far rilevare all'onorevole Santagati che nel momento in cui era in discussione al Senato la proposta di legge presentata dai deputati Botta e Miroglio, il Consiglio dei ministri aveva già approvato il disegno di legge che prorogava l'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825.

In definitiva si tratta di integrare una omissione che era stata commessa nella preparazione del disegno di legge di cui sopra ed allora abbiamo scelto questo provvedimento in quanto si prevedeva che la sua approvazione sarebbe avvenuta entro il 31 dicembre 1971.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La VI Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo 3:

ART. 3.

È prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonché sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478.

Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478.

È prorogato, altresì, fino alla data medesima il termine del 31 dicembre 1971, previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, introdotto con la legge di conversione 1° luglio 1970, n. 415.

Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, alla società Dante Alighieri del complesso immobiliare sito in Bolzano via Dante 6-8, di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, adibito a magazzino vendita generi di monopolio (1712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, alla società Dante Alighieri del complesso immobiliare sito in Bolzano via Dante 6-8, di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, adibito a magazzino vendita generi di monopolio ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA. Il complesso a cui si riferisce il provvedimento al nostro esame venne acquistato dall'Amministrazione dei monopoli nel 1938 per essere adibito a magazzino vendita, ma con il trascorrere del tempo si è rivelato insufficiente per cui ci si è orientati verso una nuova zona più favorevole, e pertanto il complesso di via Dante è entrato a far parte del patrimonio disponibile.

Dal momento che il piano regolatore tagliava in due questo immobile riservando una parte a strade e una parte a giardini, la restante parte si è rivelata insufficiente per il

demanio, quindi la direzione dei monopoli ha creduto opportuno venderla.

Ad un certo momento è intervenuta la Regione che interpretando una clausola per la quale gli uffici dello Stato che vengono ceduti devono passare alla Regione stessa, rivendicava l'assegnazione dell'immobile. Va però rilevato che la clausola in questione si riferisce appunto ad uffici statali funzionanti.

A questo punto l'immobile è stato fatto valutare dall'Ufficio tecnico erariale di Bolzano che ha stabilito un valore di lire 108 milioni e lire 130 milioni, secondo che la vendita fosse svolta ai pubblici incanti o a trattativa privata.

Inoltre vorrei ricordare che la società Dante Alighieri è disposta ad accettare la clausola vincolativa che prevede la ventennale destinazione delle aree utilizzabili ai fini istituzionali dell'Ente.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero non entrare nel merito del provvedimento, che involge questioni assai delicate, essendo quest'ultimo di competenza del collega Macchiavelli. Pertanto vorrei pregare la Presidenza di voler rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

CIRILLO. Mi associo alla richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Borghi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione (3489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ».

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Innanzi tutto vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che sotto questo titolo in apparenza così modesto, in realtà si nasconde un provvedimento di vaste proporzioni.

Ritengo che il provvedimento al nostro esame rientri in tutto quel processo, lodevole,

di ammodernamento e di rinnovamento di cui sta dando prova da qualche tempo a questa parte l'Amministrazione finanziaria, e di cui sono prova la nuova legge doganale, e la legge delega per la riforma tributaria.

Fatta questa doverosa premessa ritengo opportuno dividere in due parti il provvedimento al nostro esame. La prima parte riguarda la riorganizzazione dei sistemi di vigilanza e delle connesse procedure relative al settore delle imposte di fabbricazione; procedure che naturalmente sono ormai superate, sia quelle stabilite nella legge fondamentale istitutiva delle imposte di fabbricazione del 28 febbraio 1939, n. 334, sia quelle contenute nella legge del 2 luglio 1957, n. 474, relativa alla prevenzione e repressione delle frodi nel settore petrolifero. Si tratta di procedure ormai superate a causa dell'aumento della produzione, basti pensare che in un decennio il consumo dei prodotti petroliferi si è quintuplicato.

Accanto alla necessità della riorganizzazione di tutti questi sistemi di vigilanza, esiste anche un'altra esigenza, cioè quella di rendere operativi gli impianti di lavorazione e quindi di semplificare tutte le procedure che ad esse attengono.

I primi undici articoli del provvedimento al nostro esame riguardano l'abolizione dell'obbligo del certificato di provenienza per quanto concerne la circolazione degli olii combustibili. Si pensi per un momento a 8 milioni di certificati, che tra l'altro avevano messo in crisi anche gli archivi dell'UTIF; e ancora si pensi che il settore degli olii combustibili, anche se quantitativamente rappresenta circa il 60 per cento dei consumi dal punto di vista del reddito rappresenta soltanto un sedicesimo, tenendo presente che gli oli combustibili rappresentano 405 milioni di quintali, però come reddito di imposta di fabbricazione essi danno 115 miliardi su un totale complessivo di 1.700 miliardi.

Ritengo che il provvedimento semplifichi le cose e dia la possibilità al personale addetto di potersi dedicare ad una maggiore sorveglianza di tutti gli altri prodotti con un reddito superiore.

Non mi soffermo in particolare sugli articoli; dico soltanto che alcuni di essi (dal 23 al 28) contemplano delle modifiche alla disciplina fiscale degli oli minerali ed alcuni aggiornamenti resi necessari dalla continua e rapida evoluzione tecnologica del settore petrolchimico e petrolifero. Gli ultimi due articoli, invece, riguardano l'abrogazione di ogni disposizione incompatibile con la presente leg-

ge e la data di efficacia di talune disposizioni che viene fatta partire dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Chiedo scusa agli onorevoli colleghi per non aver avuto più tempo per illustrare più compiutamente il provvedimento al nostro esame, ma ritengo di aver dimostrato la sua importanza. Chiedo quindi che esso venga approvato, con una lode particolare all'amministrazione finanziaria per quanto sta facendo in ordine ad un suo rinnovamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. Signor Presidente, come ha sottolineato testé il relatore, onorevole Bima, il titolo del provvedimento non deve trarci in inganno in quanto si tratta di un lodevole primo passo fatto dall'amministrazione finanziaria per portare un po' di snellimento ed ordine in una materia che seguiva uno sviluppo più veloce delle normali *routines* amministrative. Chiedendo sempre più garanzie e controlli si è corso il rischio di eludere il problema principale, e cioè quello di provvedere all'incasso dei tributi e non lasciare trascorrere tempi morti sempre più lunghi. Ritengo che questo provvedimento, come sottolineato dal relatore, vada incontro a questa esigenza di principio.

Pertanto, sia da un punto di vista sostanziale che formale siamo favorevoli al provvedimento, con l'augurio che l'amministrazione finanziaria continui su questa strada ma non certo con provvedimenti settoriali che finiscono, a lungo andare, con l'incidere sul lavoro e sulla visione globale dei problemi.

Sono lieto, inoltre, del fatto che questo provvedimento non sia stato sdoppiato (era stato proposto lo stralcio dell'articolo 26) perché ciò poteva suonare come una sconfessione delle intenzioni dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, il qualificato intervento dell'onorevole Bima, mi esime da qualsiasi ulteriore chiarimento o considerazione. Desidero soltanto ringraziare il relatore e l'onorevole Santagati per le parole che hanno avuto nei confronti dell'amministrazione finanziaria: se il buongiorno si vede dal mattino, noi veramente siamo sulla buona strada.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché di articoli dall'1 al 25 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I titolari dei depositi di oli minerali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge, limitatamente al movimento degli oli combustibili diversi da quelli speciali, aventi le caratteristiche di cui alla lettera d) punto 2) — II e III — della tabella C annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, che hanno assolto il tributo o sono ammessi ad aliquota ridotta senza preventiva denaturazione.

(È approvato).

ART. 2.

In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è consentita, in tutto il territorio della Repubblica, la circolazione degli oli combustibili diversi da quelli speciali di cui al precedente articolo 1 senza accompagnamento del certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità.

La circolazione dei predetti oli combustibili deve avvenire con accompagnamento di un documento commerciale, qualunque sia la quantità trasportata.

I documenti commerciali di cui al precedente comma devono essere numerati progressivamente e sugli stessi devono essere indicate la qualità e la quantità del prodotto, le generalità del mittente e del destinatario nonché l'ubicazione dei rispettivi impianti.

(È approvato).

ART. 3.

I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di allibramento nel quale devono essere trascritte, distintamente per qualità, tutte le partite di oli combustibili di cui all'articolo 1 che, previo pagamento, anche dilazionato, dei rela-

tivi tributi, vengono estratte per essere avviate ai diretti utilizzatori o ai depositi liberi per uso commerciale.

(È approvato).

ART. 4.

I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualità, nella parte del carico, le quantità di prodotto introdotte e, nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.

(È approvato).

ART. 5.

I titolari degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata sono obbligati a conservare per sei anni dalla data dell'ultimo allibramento il registro previsto dal precedente articolo 3 nonché i documenti commerciali relativi alle partite di oli combustibili di cui all'articolo 1 estratte.

Lo stesso obbligo incombe ai titolari dei depositi liberi per uso commerciale per la conservazione del registro e dei documenti di cui al precedente articolo 4 nonché del documento di magazzino da emettere per le quantità di oli combustibili indicati nel precedente comma utilizzate per i consumi interni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 6.

I titolari di depositi per usi privati o industriali dei predetti oli combustibili sono obbligati a conservare, per un anno dalla data del rilascio, i documenti commerciali di accompagnamento delle partite di oli combustibili ricevute.

(È approvato).

ART. 6.

È ammesso, sui registri di carico e scarico dei depositi per la vendita al pubblico di cui al precedente articolo 4, lo scarico delle deficienze dovute ad evaporazione, calo o dispersione fino alla concorrenza massima dell'uno per cento calcolato sulle quantità di oli combustibili di cui all'articolo 1 introdotte nei depositi stessi.

È consentita la presa in carico di eventuali eccedenze fino al limite dell'uno per

cento sulle quantità di detti oli combustibili estratte.

È altresì consentito scaricare sui registri previsti dall'articolo 4 le quantità degli consumi interni.

(È approvato).

ART. 7.

Chiunque trasporta o fa trasportare gli oli combustibili di cui al precedente articolo 1 senza il prescritto documento commerciale o con documento commerciale falso o alterato è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Nel caso in cui il documento commerciale che accompagna la merce non contenga tutte le indicazioni prescritte dal precedente articolo 2 si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000.

(È approvato).

ART. 8.

Chiunque non tenga o tenga irregolarmente a rifiuti di presentare agli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria i registri e i documenti previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

(È approvato).

ART. 9.

Chiunque trasporta gli oli combustibili di cui all'articolo 1 è tenuto a consegnare ai destinatari della merce il documento commerciale emesso.

Chiunque non osserva tale adempimento è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 1.000.000.

(È approvato).

ART. 10.

Se nella verifica dei depositi liberi per uso commerciale di oli combustibili specificati nell'articolo 1 si rinvengono deficienze, in confronto del registro di carico e scarico, di detto prodotto in misura superiore al limite di tolleranza stabilito dal primo comma del precedente articolo 6, il gestore è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.

Nel caso di eccedenze superiori al limite stabilito dal secondo comma del predetto articolo 6, il gestore, oltre al pagamento del

tributo per le quantità superiori all'uno per cento, è punito con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 5.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave infrazione.

(È approvato).

ART. 11.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità per la emissione del documento prescritto dal precedente articolo 2 nonché quelle per la tenuta dei registri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

(È approvato).

ART. 12.

All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è aggiunto il seguente comma:

« Non sono soggette ad imposta di fabbricazione né alla corrispondente sovrimposta di confine le miscele di idrocarburi aromatici contenenti complessivamente 95 per cento o più di orto, meta e paraxilolo ed etilbenzolo ».

(È approvato).

ART. 13.

All'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'amministrazione finanziaria può tuttavia consentire che, in attesa del risultato di analisi, i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, accertati quantitativamente, siano caricati sulle navi adibite al loro trasporto o trasferiti, a mezzo tubazione, dalle fabbriche in cui sono stati ottenuti a stabilimenti o depositi soggetti a vigilanza finanziaria permanente, previa prestazione di garanzia raggugliata all'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto petrolifero e per i gas di petrolio liquefatti maggiormente tassati.

L'accertamento qualitativo del prodotto caricato o trasferito ai sensi del precedente comma deve comunque essere perfezionato, rispettivamente, prima della partenza delle navi o prima dell'estrazione dai predetti stabilimenti o depositi per le destinazioni successive o per gli impieghi consentiti ».

(È approvato).

ART. 14.

I prodotti chimici ottenuti dalle lavorazioni petrolchimiche, contenenti oli minerali, destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni negli stabilimenti in cui sono stati prodotti, sono assoggettati, per la percentuale dei predetti oli minerali contenuta, al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando gli oli contenuti siano diversamente classificabili.

(È approvato).

ART. 15.

L'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi ai particolari usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della lettera I) della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli oli distillati indicati nella stessa lettera I) devono essere preventivamente adulterati con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.

Il Ministro delle finanze è, altresì, autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalità per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale ».

(È approvato).

ART. 16.

L'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'articolo 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è dovuta, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propinata od a propano riformato;

b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ov-

vero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano ».

(È approvato).

ART. 17.

I carrelli autotrasportatori ed elevatori funzionanti a gas di petrolio liquefatti, operanti all'interno degli stabilimenti e non abilitati a circolare su strada, possono essere dotati di serbatoi mobili per il cui riempimento continueranno ad essere utilizzati gas di petrolio liquefatti che abbiano assolto l'imposta di fabbricazione nella misura prevista per l'uso di autotrazione.

Tali serbatoi devono essere riempiti presso le raffinerie o presso i depositi di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e su di essi si deve applicare un apposito dispositivo fiscale stabilito dall'amministrazione finanziaria.

(È approvato).

ART. 18.

All'articolo 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

« I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione ».

(È approvato).

ART. 19.

L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare le cauzioni comunque dovute a garanzia dei tributi gravanti sui prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, ad imposta erariale di consumo ed ai diritti erariali.

(È approvato).

ART. 20.

L'articolo 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, sostituito

con l'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è così modificato:

« Nei casi di perdita o di distribuzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma ».

(È approvato).

ART. 21.

Il credito dello Stato per la sovrimposta di confine ed il diritto erariale gravanti sui prodotti di estera provenienza depositati o trasportati è assistito dagli stessi privilegi stabiliti per l'imposta di fabbricazione e per il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali in identica posizione.

(È approvato).

ART. 22.

Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) dopo il punto 3) è aggiunto:

« 4) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili della Guardia di finanza ».

(È approvato).

ART. 23.

Nella tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera H), dopo il punto 5) è aggiunto:

« 6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produ-

zione della gomma naturale e sintetica, delle materie plastiche, delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonché per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5) e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.

Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati ».

È abrogato il secondo comma del punto 1) della predetta lettera H).

(È approvato).

ART. 24.

Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D) - Petrolio lampante - il punto 3) è sostituito dal seguente:

« 3) destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico ».

Nella colonna « aliquota per quintale lire » in corrispondenza del punto 3), è aggiunta la cifra « 500 ».

Il petrolio lampante ammesso all'agevolazione prevista dal precedente comma deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, nel quale devono essere altresì indicate le modalità di applicazione del beneficio fiscale.

(È approvato).

ART. 25.

Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera G) - Oli da gas e oli combustibili speciali - dopo il punto 4) è aggiunto:

« 5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ».

Nella colonna « aliquota per quintale - lire », in corrispondenza del punto 5), è aggiunta la cifra « 185 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera *L*) sono aggiunte le seguenti lettere:

« *M*) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi »; nella colonna « aliquota per quintale lire », in corrispondenza del predetto punto 1), è aggiunta la cifra « 250 ».

« *N*) Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) »:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a KW 1;

3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;

4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ». Nella colonna « aliquota per quintale », in corrispondenza dei predetti punti 1), 2) e 3) è aggiunta la cifra « 250 »; in corrispondenza del punto 4) è aggiunta la cifra « 175 ».

Dichiaro decaduto, in assenza del proponente, il seguente emendamento Cascio.

« All'ultimo comma sostituire la cifra: 250 con la cifra 50, e la cifra: 175 con la cifra 35 ».

Pon in votazione l'articolo 26 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Agli articoli dal 27 al 31 non sono stati presentati emendamenti: li porrò quindi in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 27.

Le agevolazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali previste per le lavorazioni degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa si applicano alle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano sia i prodotti petroliferi sia i gas di petrolio ed altri idrocarburi, naturali od artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa anche se gli anzidetti stabilimenti sono costituiti da un insieme di impianti integrati che interessano il ciclo produttivo chimico attuato nello stesso stabilimento.

(È approvato).

ART. 28.

Nella tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *D*), punto 2) - III, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) densi: viscosità a 50°C superiore a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e pecciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 1 alla distanza di centimetri 10 da una lampadina elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali, ovvero, ove difetti l'opacità ed in alternativa ad essa, punto di scorrimento uguale o superiore a più 10°C ».

(È approvato).

ART. 29.

Nei casi di riconosciuta necessità, il direttore della circoscrizione doganale può consentire che, nei serbatoi dei depositi doganali di oli minerali di proprietà privata, i prodotti petroliferi gravati da diritti di confine siano custoditi promiscuamente a prodotto nazionali gravati d'imposta di fabbricazione aventi la stessa classificazione fiscale.

Le differenze riscontrate in sede di inventario degli anzidetti prodotti sono considerate, ai fini del pagamento dei diritti dovuti, come afferenti al prodotto maggiormente tassato.

(È approvato).

ART. 30.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 31.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

CIRILLO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti » (3762) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge De Marzio n. 2682.

Disegno di legge: « Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (3604):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposte di legge: Senatore TRABUCCHI: « Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1220):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Raffaelli e Venturoli, n. 1664.

Proposta di legge: Senatori BALDINI e BARTOLOMEI: « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3754):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta » (Approvato dal Senato) (3755):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: BOTTA e MIROGLIO: « Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1976, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1969, n. 478 » (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1941-B):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (3489):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Cascio, Castellucci, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, D'Ambrosio, Di Leo, Giglia, Giovannini, Lenti, Lepre, Martelli, Miroglio, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi,

Patrini, Pavone, Perdonà, Santagati, Scipioni, Specchio, Vicentini, Zamberletti.

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 3489:

Borraccino, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Lenti, Martelli, Niccolai Cesarino, Scipioni, Specchio.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO